

Care lettrici e cari lettori,

l'ISTISS prosegue anche per tutto il 2009 la pubblicazione di **PANORAMA LEGISLATIVO** che rappresenta un utile strumento di conoscenza in ordine allo svolgimento delle politiche sociali nel nostro paese.

Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISS.

Al fine di sostenere lo sforzo e l'impegno che sta dietro alla redazione di **PANORAMA LEGISLATIVO**, si richiede pertanto la sottoscrizione **dell'abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE**, che rappresenta l'unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle problematiche connesse allo svolgimento dell'attività professionale degli operatori sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali ("buone pratiche") in base alla valutazione del Comitato scientifico

L'abbonamento annuale è:

- **di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni Consorzi, Enti Assistenza sociale, IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate, Università, Istituti Professionali di servizio sociale, ecc.**
- **di 38 euro per operatori singoli;**
- **di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso si Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia, Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il Corso di Laurea e il numero di matricola)**

L'Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi della Rivista.

NB

Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento gratuito!

Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE

In occasione della denuncia dei redditi 2008, Vi ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all' ISTISS in quanto ONLUS per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Pertanto, se ritenete, potete sostenere l'ISTISS con questa semplice operazione:

Indicare nell'apposita casella il Codice fiscale dell'ISTISS: 00898470588 ed apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione)

PANORAMA LEGISLATIVO

N. 35 APRILE 2009 – a cura di Luigi Colombini

PRESENTAZIONE

In relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, risulta quanto mai necessario seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre trentacinque anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatica e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria "cultura" di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del

federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un "affresco" in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.

Pertanto l'ISTISSE con il presente numero inaugura uno specifico spazio dedicato alla illustrazione e commento (per gli atti più importanti e significativi) della legislazione e degli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più "mirati" in rapporto alle realizzazioni delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del "Panorama legislativo di politiche sociali" è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

La cadenza del Panorama legislativo di politica sociale avrà una frequenza quindicinale.

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 31 marzo 2008

ASSISTENTI SOCIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 febbraio 2009 - - Riconoscimento, alla sig.ra Vidovic Ivanka, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. (GU n. 62 del 16-3-2009)

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di febbraio 2009, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 68 del 23-3-2009)

A N N I E M E S I	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispon- dente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2008 Febbraio	132,5	2,9	4,4
Marzo	133,2	3,3	4,8
Aprile	133,5	3,3	4,8
Maggio	134,5	3,5	5,0
Giugno	134,8	3,8	5,4
Luglio	135,4	4,0	5,6
Agosto	135,5	3,9	5,5
Settembre	135,2	3,7	5,3
Ottobre	135,2	3,4	5,5
Novembre	134,7	2,6	5,0
Dicembre	134,5	2,0	4,8
Media	134,2		
2009 Gennaio	134,2	1,5	4,4
Febbraio	134,5	1,5	4,4

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 marzo 2009 - Disposizioni in materia di certificazione sui mutui contratti dagli enti locali nell'anno 2008. (GU n. 65 del 19-3-2009)

DECRETO 12 febbraio 2009 - Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali. (GU n. 67 del 21-3-2009)

GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 gennaio 2009 - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (GU n. 72 del 27-3-2009)

Note

L'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, così come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, e' aggiornato in euro 10.628,16.

IMMIGRATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 marzo 2009 - Ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rimpatri. Annualita' 2008. (GU n. 63 del 17-3-2009)

Note

Si riporta il testo integrale

L'AUTORITA' RESPONSABILE
del «Fondo europeo per i rimpatri» 2008-2013

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2007/575/CE);

Vista l'attribuzione della gestione del Fondo al Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Visto il decreto in data 29 aprile 2008 con il quale il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha designato, quale Autorità responsabile del Fondo il Direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con decisione del 30 novembre 2007;

Visto l'art. 14 della decisione (2007/575/CE) riguardante la ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri;

Visto il Piano finanziario complessivo del Programma pluriennale 2008-2013, approvato con decisione della Commissione europea CE (2008) 8445 del 19 dicembre 2008, che prevede 10.456.981,48 euro per l'annualità 2008;

Considerato che il Programma annuale 2008 approvato con decisione della Commissione europea CE (2008) 8445 del 19 dicembre 2008, prevede azioni da realizzarsi per il tramite sia di «progetti di sistema» e sia di progetti «a valenza territoriale»;

Visto l'art. 10 della decisione (2008/575/CE), con il quale vengono riaffermati i principi di sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Fondo;

Considerato che per rispondere alle specifiche esigenze territoriali, alcune azioni, o parti di esse, verranno attuate mediante progetti «a valenza territoriale», dagli enti operanti sul territorio;

Visto il Programma annuale 2008 che individua tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma, la possibilità di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione di progetti a valenza territoriale;

Decreta:

Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di incentivare l'emersione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nelle materie connesse alle azioni seguenti, vengono destinati alla realizzazione di interventi «a valenza territoriale» per il Programma annuale 2008:

€ 20.008,48 per l'Azione 1.1.1. «Rilevazione delle principali comunità di immigrati in Italia, al fine di individuare i principali luoghi di aggregazione degli immigrati che potrebbero optare per il rimpatrio volontario»;

€ 18.564,00 per l'Azione 1.1.2. «Intensificare la capacità di informare i potenziali immigrati che potrebbero beneficiare del rimpatrio in merito alle opzioni offerte ai sensi del rimpatrio volontario assistito e dello schema di reintegrazione»;

€ 1.335.780,00 per l'Azione 1.2.1. «Programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione nei Paesi di origine per specifici gruppi vulnerabili»;

€ 325.655,00 per l'Azione 3.1.1. «Creare un network di riferimento a livello di operatori, di autorità locali e di ONG nonché di Ambasciate e Consolati di Paesi di origine».

L'intero ammontare delle dotazioni previste per le precedenti azioni è pari a euro 1.700.007,48.

Con successivo atto sarà individuato uno schema di avviso per la selezione di progetti «a valenza territoriale» che definisce l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili per ogni azione, i beneficiari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e liquidazione

dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.

Per le restanti azioni del Programma annuale 2008, o parti di esse, verranno attuati mediante interventi realizzati direttamente da questa Amministrazione in qualita' di Organo esecutivo, avvalendosi della competenza istituzionale del Dipartimento per la pubblica sicurezza.

Roma, 10 marzo 2009

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 marzo 2009 - Adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri. Annualita' 2008. (GU n. 63 del 17-3-2009)

Note

Si riporta il testo integrale

L'AUTORITA' RESPONSABILE del «Fondo europeo per i rimpatri» 2008-2013

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarieta' e gestione dei flussi migratori» (2007/575/CE);

Vista l'attribuzione della gestione del Fondo al Ministero dell'interno, Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;

Visto il decreto in data 29 aprile 2008 con il quale il capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione ha designato, quale Autorita' responsabile del fondo il direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con decisione del 30 novembre 2007;

Visto l'art. 14 della decisione (2007/575/CE) riguardante la ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri;

Visto il Piano finanziario complessivo del Programma pluriennale 2008-2013, approvato con decisione della Commissione europea CE (2008) 8445 del 19 dicembre 2008, che prevede 10.456.981,48 euro per l'annualita' 2008;

Considerato che il Programma annuale 2008 approvato con decisione della Commissione europea CE (2008) 8445 del 19 dicembre 2008, prevede azioni da realizzarsi per il tramite sia di «progetti di sistema» e sia di progetti «a valenza territoriale»;

Visto l'art. 10 della decisione (2008/575/CE), con il quale vengono riaffermati i principi di sussidiarieta' e proporzionalita' degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali al livello territoriale piu' appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Fondo;

Considerato che per rispondere alle specifiche esigenze territoriali, alcune azioni, o parti di esse, verranno attuate mediante progetti «a valenza territoriale», dagli enti operanti sul territorio;

Visto il Programma annuale 2008 che individua tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma, la possibilita' di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione di progetti a valenza territoriale;

Decreta:

Sono adottati gli allegati avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri, che costituiscono unitamente a tutti i modelli, parte integrante del presente provvedimento.

Gli avvisi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet <http://www.interno.it/> Roma, 10 marzo 2009

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008 - Fondo sanitario nazionale 2007 - Parte corrente -**

Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (articolo 33, legge 6 marzo 1998, n. 40). (Deliberazione n. 94/2008). (GU n. 74 del 30-3-2009)

Note

A valere sulle disponibilita' delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale 2007, e' assegnata alle Regioni la somma di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio nazionale.

La predetta somma e' ripartita tra le regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera (a cui si rinvia) .

INTERVENTI ASSISTENZIALI

DPCM 5 febbraio 2009

Attribuzione dell'assegno vitalizio, ai sensi della legge 15 aprile 2003, n. 86, ai sigg. ri Martinuzzi Claudio, Garbelli Giancarlo e Scarabellin Bruno. (GU n. 67 del 21-3-2009)

ISTRUZIONE

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 novembre 2008 - Disposizioni relative alle risorse finalizzate al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. (GU n. 70 del 25-3-2009)

Note

Si riporta il testo integrale

IL DIRETTORE GENERALE

per le politiche per l'orientamento e la formazione

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato», e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle modalita' di finanziamento delle attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta';

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto l'Accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive e modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie» e in particolare l'art. 1, comma 10;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, commi 622 e 624;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto interministeriale del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 2007 «Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e in particolare l'art. 2, comma 518;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008, recante il bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2008 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, e successive variazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 64;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 novembre 2008, che stabilisce i decreti di riparto delle risorse per gli anni 2007 e 2008, finalizzato alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, adottato a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto di dover ripartire e procedere al trasferimento delle risorse relative all'annualità 2007 nella misura di euro 202.109.570,00, al netto delle risorse per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Come previsto dal decreto ministeriale n. 1/con/I/2008 del 18 gennaio 2008, e successive variazioni, con riferimento all'annualità 2007, sono destinati, ai sensi dell'art. 68, comma 4 della

legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche e integrazioni, euro 202.109.570,00 al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'Esercizio 2008 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, provenienti dal Fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Le risorse, di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, sulla base dei criteri stabiliti il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 19 novembre 2008, citato in premessa, le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono di seguito riportate:

Regioni	Risorse
Piemonte	15.237.912,00
Valle d'Aosta	353.179,00
Lombardia	44.926.496,00
Provincia autonoma di Bolzano	4.984.834,00
Provincia autonoma di Trento	3.564.073,00
Veneto	22.324.789,00
Friuli-Venezia Giulia	3.810.946,00
Liguria	3.837.925,00
Emilia-Romagna	8.465.565,00
Toscana	6.349.426,00
Umbria	1.023.567,00
Marche	871.344,00
Lazio	12.700.966,00
Abruzzo	2.830.846,00
Molise	334.998,00
Campania	25.464.356,00
Puglia	14.205.237,00
Basilicata	417.389,00
Calabria	6.082.217,00
Sicilia	20.866.526,00
Sardegna	3.456.979,00
Totale	202.109.570,00

4. Una quota pari fino al 10% delle risorse assegnate puo' essere riservata per le azioni di sistema collegate all'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede a trasferire le risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto a partire dal giorno successivo alla data del presente decreto, in relazione alle disponibilita' di cassa e previa trasmissione di copia del presente decreto e del decreto interministeriale alle amministrazioni interessate.

2. Entro dodici mesi dalla data del presente decreto le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali estremi e importi relativi agli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti.

Roma, 24 novembre 2008

DECRETO 21 novembre 2008 - Destinazione di risorse finanziarie al finanziamento di iniziative finalizzate al diritto-dovere di istruzione e formazione. (GU n. 73 del 28-3-2009)

Note

Si riporta il testo integrale

IL DIRETTORE GENERALE

per le politiche per l'orientamento e la formazione

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e in particolare l'art. 68, relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto l'Accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successivi e modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie e in particolare l'art. 1 comma 10»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, commi 622 e 624;

Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese» e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto interministeriale del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale del 29 novembre 2007 «Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e in particolare l'art. 2, comma 518;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008, recante il bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2008 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993, e successive variazioni;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 64;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 novembre 2008, che stabilisce i decreti di riparto delle risorse per gli anni 2007 e 2008, finalizzato alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, adottato a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto di dover ripartire e procedere al trasferimento delle risorse relative all'annualità 2008 nella misura di euro 202.109.570,00, al netto delle risorse da destinare al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente;

Premesso tutto quanto sopra,

Decreta:

Art. 1.

1. Come previsto dal decreto ministeriale n. I/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008 e successive variazioni, con riferimento all'annualità 2008, sono destinati, ai sensi dell'art. 68, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, euro 202.109.570,00 al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2008 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 provenienti dal Fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Le risorse di cui al comma 1, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, sulla base dei criteri stabiliti il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 19 novembre 2008, citato in premessa. le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono di seguito riportate:

Regioni	Risorse
Piemonte	25.318.312,00
Valle d'Aosta	335.936,00
Lombardia	51.254.894,00
P.A. Bolzano	5.879.666,00
P.A. Trento	5.934866,00
Veneto	25.486.963,00
Friuli Venezia Giulia	6.580.745,00
Liguria	3.712.804,00
Emilia Romagna	15.817.429,00
Toscana	10.410.209,00

Umbria	761.894,00
Marche	815.699,00
Lazio	9.723.213,00
Abruzzo	1.432.064,00
Molise	286.318,00
Campania	13.341.122,00
Puglia	944.679,00
Basilicata	477.881,00
Calabria	1.514.077,00
Sicilia	15.653.268,00
Sardegna	427.531,00
Totale	202.109.570,00

2. Una quota pari fino al 10% delle risorse assegnate puo' essere riservata per le azioni di sistema collegate all'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede a trasferire le risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto a partire dal giorno successivo alla data del presente decreto, in relazione alle disponibilita' di cassa e previa trasmissione di copia del presente decreto e del decreto interministeriale alle Amministrazioni interessate.

2. Entro dodici mesi dalla data del presente decreto le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali estremi e importi relativi agli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale per l'esercizio dell'obbligo formativo, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti). fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio 2009. La trasmissione dei rapporti dovra' preferibilmente avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, presenta un documento di monitoraggio nazionale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

Roma, 21 novembre 2008

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 24

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo. (GU n. 69 del 24-3-2009)

Note

Si riporta il testo integrale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2007) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2007, afferente alla designazione dell'ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006;

Visto il contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e l'ENAC, sottoscritto il 14 febbraio 2008, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 20;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 del Codice della navigazione, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, di seguito denominato: «Regolamento».

Art. 2.

Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' responsabile dell'accertamento delle violazioni ed irroga le sanzioni previste agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le finalità di cui all'articolo 16 del regolamento.

Art. 3.

Negata prenotazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per motivi di disabilita' o di mobilita' ridotta di accettare una prenotazione per un volo, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.

Art. 4.

Negato imbarco

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centoventimila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l'imbarco a una persona con disabilita' o a mobilita' ridotta al di fuori dei casi di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l'imbarco a causa di una delle ragioni di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento, non provvede al rimborso del biglietto o all'offerta di un volo alternativo anche all'eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004.

Art. 5.

Obbligo di informazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il vettore aereo, un suo agente o l'operatore turistico che:

a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilita' e di persone a mobilita' ridotta, nonche' le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilita' a causa delle dimensioni dell'aeromobile;

b) non informa la persona con disabilita' o a mobilita' ridotta delle ragioni in base alle quali si e' avvalso delle deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b), del regolamento e non risponde per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, ad una richiesta in tale senso;

c) non trasmette almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza, purché abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima dell'ora stessa, le informazioni in merito a tale notifica di assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito nonche' al vettore aereo effettivo;

d) non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo, al gestore dell'aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilita' e di persone a mobilita' ridotta, presenti su detto volo, che richiedono l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente decreto, specificando la natura dell'assistenza necessaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il gestore aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.

Art. 6.

Designazione di punti di arrivo e di partenza

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, sia all'interno che all'esterno dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.

Art. 7.

Mancata assistenza da parte del gestore e norme di qualita'

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenzaindicati nell'allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le norme di qualita' per l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente decreto, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.

Art. 8.

Obblighi di formazione del personale

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:

a) non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta;

b) non provvedono affinche' tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, abbia frequentato corsi di formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche afferenti alla disabilita' in modo di essere idoneo all'assistenza alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta;

c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi di formazione sulla disabilita' e che tutto il personale segua corsi di aggiornamento in materia.

Art. 9.

Mancata assistenza da parte dei vettori aerei

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 10.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 11.

Istituzione fondo speciale

1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilita' o a mobilita' ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunita', sono definite le modalita' di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.

2. L'ENAC provvede ai compiti, di cui all'articolo 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato 1
(Previsto dall'articolo 7, comma 1)

ASSISTENZA SOTTO LA RESPONSABILITA'
DEI GESTORI AEROPORTUALI

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta di:

- 1) comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal;
- 2) spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione;
- 3) adempiere alle formalita' di registrazione del passeggero e dei bagagli;
- 4) procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza;
- 5) imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
- 6) procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere;
- 7) riporre e recuperare il bagaglio a bordo;
- 8) procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile;
- 9) sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
- 10) procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali;
- 11) procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;
- 12) prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;
- 13) recarsi ai servizi igienici in caso di necessita'.

Quando una persona con disabilita' o una persona a mobilita' ridotta e' assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonche' per l'imbarco e lo sbarco.

Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilita', comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonche' nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilita' danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.

Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.

Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.

Allegato 2
(Previsto dall'articolo 9)

ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI

Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.

Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilita' per persona con disabilita' o persona a mobilita' ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonche' nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.

Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità.

Se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici.

Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.

Allegato 1

(Previsto dall'articolo 7, comma 1)

ASSISTENZA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEI GESTORI AEROPORTUALI

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:

- 1) comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal;
- 2) spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione;
- 3) adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli;
- 4) procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza;
- 5) imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
- 6) procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere;
- 7) riporre e recuperare il bagaglio a bordo;
- 8) procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile;
- 9) sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
- 10) procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali;
- 11) procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;
- 12) prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;
- 13) recarsi ai servizi igienici in caso di necessità.

Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonché per l'imbarco e lo sbarco.

Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.

Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.

Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.

Allegato 2

(Previsto dall'articolo 9)

ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI

Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.

Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilita' per persona con disabilita' o persona a mobilita' ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonche' nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.

Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilita'.

Se necessario, assistenza alle persone affinche' possano raggiungere i servizi igienici.

Qualora una persona con disabilita' o una persona a mobilita' ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilita' o alla persona a mobilita' ridotta.

PRIVATO SOCIALE

DPCM 4 febbraio 2009

Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale.
(GU n. 70 del 25-3-2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 8 che disciplina il rapporto di servizio civile sulla base di un contratto tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile ed il volontario finalizzato a definire il trattamento economico e giuridico dei volontari, nonche' le norme di comportamento alle quali gli stessi devono attenersi e le relative sanzioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede, tra l'altro, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, dei compiti in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi sono state delegate le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Vista la circolare del 30 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2004, con la quale sono stati definiti impegni e responsabilita' di enti e volontari del servizio civile

nazionale;

Vista la determinazione del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in data 4 aprile 2006, recante le «Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale»;

Ravvisata l'esigenza di rivedere, alla luce della prima applicazione, la citata circolare del 30 settembre 2004 al fine di assicurare corrette modalita' di gestione del servizio civile nazionale;

Ravvisata la necessita' di predisporre un «Prontuario» che disciplini i rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale secondo i diritti e i doveri che fanno capo ai soggetti coinvolti;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 gennaio 2009;

Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 10 della legge n. 230 del 1998, espresso nella seduta del 23 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvato l'unito «prontuario», che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale.

2. Le disposizioni approvate con il presente «prontuario» sostituiscono quelle contenute nella Circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 30 settembre 2004 recante «Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale».

Allegato

1. Impegni e responsabilita' degli enti e dei volontari del servizio civile nazionale

L'Ufficio nazionale, e l'ente presso il quale il volontario presta servizio hanno affermato, con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, la comune consapevolezza di «partecipare all'attuazione di una legge che ha come finalita' il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilita' sociale». Spetta ai volontari il diritto e il dovere alla formazione, attraverso la quale maturare essi stessi questa consapevolezza di rispondere, nella direzione gia' indicata dal servizio civile degli obiettori di coscienza, all'obbligo costituzionale di difesa della Patria, declinato attraverso gli altri precetti costituzionali di solidarieta', di rimozione delle cause di disuguaglianza, di concorso al progresso della societa'. La stessa legge n. 64 del 2001, individua tra le finalita' del servizio civile nazionale quella di concorrere alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani. Con riferimento ai doveri degli enti connessi all'erogazione della formazione generale ai volontari, gli stessi debbono essere assolti nei termini e con le modalita' prescritte dalle «Linee Guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile» e dalle circolari applicative «Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale» del 24 maggio 2007 e del 28 luglio 2008.

Con riferimento all'attivita' che concretamente i volontari sono chiamati a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell'ente; con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, gli enti si sono inoltre impegnati a stabilire le modalita' di presenza dei volontari nell'ente, a impiegarli esclusivamente per le finalita' del progetto, garantendone il pieno coinvolgimento nelle diverse fasi, e a predisporre momenti di confronto, verifica e discussione.

In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei volontari di «apprendere, farsi carico delle finalita' del

progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo» (ancora dalla Carta di impegno etico).

2. Presentazione in servizio

2.1. Il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal contratto di servizio civile che definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.

2.2. Il responsabile del Servizio civile nazionale, o il responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale dell'ente provvedono a consegnare al volontario copia del contratto di assicurazione stipulata dall'Ufficio in suo favore, copia del progetto approvato, copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale, due copie del modulo per l'apertura del libretto postale nominativo ordinario sul quale accreditare le somme relative al compenso per la partecipazione al progetto, un apposito documento contenente l'indicazione dell'orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte. Il personale sopra citato per i volontari impegnati in progetti all'estero, in luogo degli estremi del libretto postale, deve indicare gli estremi del conto corrente bancario o postale.

2.3. Per ogni volontario che assume servizio deve essere predisposta una cartella personale, da conservare in apposito archivio presso la sede centrale o locale dell'Ente accreditato nella quale viene tenuta tutta la documentazione riferita all'interessato con particolare riferimento a:

- copia del progetto approvato;
- permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitari;
- fotocopia del contratto di servizio civile controfirmato dal volontario riportante la data di assunzione in servizio;
- formazione svolta sia generale che specifica;
- richieste avanzate dal volontario;
- eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;
- provvedimenti disciplinari;
- ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.

2.4. In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'ente, per le valutazioni di propria competenza secondo quanto appresso indicato, le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.

2.5. La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'Ufficio, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Oltre i quindici giorni su indicati, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

2.6. La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia anche in presenza di altri gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati

dal volontario all'ente e da quest'ultimo valutati. Il volontario e' considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'Ufficio e ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti durante l'anno di servizio. L'eventuale prosecuzione dell'assenza sara' considerata rinuncia.

3. Assegnazione di volontari selezionati per altro progetto

3.1. Qualora un ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato puo' chiedere all'Ufficio nazionale l'assegnazione dei volontari idonei non selezionati, presenti nella graduatoria di un altro progetto presentato dallo stesso ente per il medesimo bando.

3.2. Quanto sopra a condizione che l'ente richiedente acquisisca e trasmetta all'Ufficio nazionale, per i provvedimenti di competenza, l'assenso dei volontari di cui si chiede l'assegnazione, previa contestuale rinuncia dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.

4. Sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio

4.1. La sostituzione dei volontari selezionati nell'ambito dei progetti di servizio civile nazionale a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a trenta giorni (vedasi par. 7.4) e' consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinche' i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile. Pertanto, la durata del servizio civile dei volontari subentranti e' ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'ente fino al termine del progetto. L'eventuale ulteriore permanenza non e' riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai sensi della legge n. 64 del 2001, ne' ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

4.2. Al fine di consentire all'Ufficio di espletare le procedure necessarie per assicurare i regolari subentri degli idonei in graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno, complete di tutta la documentazione, entro l'ottantesimo giorno dalla data di inizio del progetto.

L'ente dovra' formulare la richiesta di sostituzione provvedendo ad indicare il nominativo del primo volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilita'. Nel caso di pluralita' di sedi del progetto approvato, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede. Contestualmente l'ente dovra' far pervenire a questo Ufficio la documentazione indicata nel bando di selezione (domanda del volontario di partecipazione alla selezione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita', certificato medico).

In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte dei volontari, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i volontari idonei non selezionati che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. Eventuali periodi di servizio prestati dai volontari in argomento precedentemente alla data di avvio al servizio prevista dal predetto provvedimento non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.

4.3. Le rinunce e le interruzioni (es. malattie oltre trenta giorni) devono comunque essere segnalate nel termine massimo di cinque giorni all'Ufficio nazionale via fax o a mezzo raccomandata a/r, sia al Servizio ammissione e impiego che al Servizio amministrazione e bilancio, in considerazione dei diretti riflessi

sul trattamento economico dei volontari. Per gli enti iscritti negli albi regionali e delle province autonome la comunicazione da parte degli enti va estesa alle regioni e alle province autonome di riferimento. L'ente di impiego e' tenuto a comunicare mensilmente all'Ufficio, tramite il sistema informatico Helios, tutte le assenze dei volontari che comportano una decurtazione del compenso, comprese quelle per maternita'. Devono, altresì, essere comunicate le assenze per infortunio che, si ricorda, non comportano decurtazione del compenso. Si fa presente che ciascun ente deve validare mensilmente tutte le presenze in via informatica digitando l'apposito tasto di conferma.

L'Ufficio si riserva di chiedere all'ente, mediante idonea azione di rivalsa, il rimborso delle spese sostenute per il recupero di eventuali somme indebitamente erogate al volontario a causa della ritardata segnalazione della rinuncia o interruzione del servizio.

5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio

5.1. Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti richiesti dalla legge (ad eccezione di quello dell'età), comporta l'esclusione del volontario dalla prosecuzione del progetto. Il servizio prestato non ha validità ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dal progetto.

5.2. In caso di revoca del progetto disposta dall'Ufficio nazionale, o dalle Regioni o dalle province autonome, i volontari in servizio presso l'ente, in considerazione delle legittime aspettative dei volontari in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati dall'Ufficio, ove possibile, per il tempo residuo presso altri enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti inseriti in bandi contestualmente pubblicati, avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze nell'organico previsto degli assegnati per lo svolgimento del servizio, previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli enti individuati dall'Ufficio. A tal fine l'Ufficio nazionale, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, può valutare la possibilità di predisporre un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai volontari, qualora i posti disponibili siano in numero sufficiente a garantire la prosecuzione del servizio a tutti i volontari da ricollocare. I medesimi, contattati gli enti, al fine di valutare la possibilità di un loro idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza all'Ufficio, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.

5.3. Nel caso di impossibilità di inserire i volontari in altre strutture, qualora abbiano svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi, l'Ufficio consente che i volontari, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile possono presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

5.4. Nell'ipotesi di revoca del progetto l'Ufficio si rivale nei confronti dell'ente, con le modalità indicate dalle leggi in materia di contabilità generale dello Stato, per la restituzione delle somme corrisposte ai volontari nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività ed il nuovo avvio al servizio, se ciò è possibile, o nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e l'accertamento dell'impossibilità della collocazione, fino ad un massimo di sessanta giorni.

6. Temporanea modifica della sede di servizio

6.1. I volontari devono essere impiegati presso le sedi di attuazione cui sono stati assegnati dall'Ufficio nazionale per tutta la durata del progetto secondo le modalità indicate nel progetto. Non sono consentiti trasferimenti di volontari neppure presso sedi dello stesso progetto.

6.2. Qualora sia contemporaneamente previsto nel progetto approvato sia alla voce «descrizione del progetto e tipologia

dell'intervento» che alla voce «eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio» l'ente puo' impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione all'Ufficio nazionale e alle regioni e province autonome nei cui albi gli enti sono iscritti, presso altre localita' in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attivita' specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc...). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell'Ufficio nazionale per le spese di viaggio.

6.3. In occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamita' che in quella post emergenziale - o di missioni umanitarie, l'ente puo' impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell'Ufficio nazionale, presso altre sedi dello stesso ente in Italia o all'estero, per interventi organizzati dall'Ente stesso. L'ente garantisce il rimborso delle spese di vitto e alloggio nonche' delle spese di viaggio limitatamente all'andata e ritorno. Resta a carico dell'ente la stipula di apposita assicurazione per i rischi connessi alle attivita' svolte in altre sedi.

7. Malattie e infortuni

7.1. L'assistenza sanitaria e' garantita dal Servizio sanitario nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

7.2. Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne dara' tempestivamente comunicazione alla sede dell'ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione e' conservata dall'ente nella cartella personale del volontario.

7.3. Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella cartella personale del volontario nella quale e' conservata la documentazione relativa.

7.4. Spetta al volontario, durante i primi quindici giorni di malattia, l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l'importo economico e' decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario e' escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso, il volontario, sempre che il servizio sia stato svolto per un periodo non superiore a sei mesi, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, potra' presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall'inizio del progetto e' possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari idonei non selezionati.

7.5. Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata.

7.6. L'ente comunica all'Ufficio nazionale - Servizio amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego - i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all'esclusione dal servizio.

7.7. In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell'infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia

avuto la possibilita'. Per quanto concerne le modalita' di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovra' attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito web dell'Ufficio nazionale.

7.8. L'ente invia all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e bilancio) e alla regione o provincia autonoma nel cui albo e' iscritto una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso al volontario nell'effettuazione del servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato l'evento, il nesso di causalita' tra la condotta tenuta dal volontario e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilita' del fatto allo svolgimento del servizio.

7.9. Per gli infortuni avvenuti durante l'orario di servizio, e per effetto delle attivita' svolte nel servizio i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attivita' svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo di servizio in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di svolgimento del servizio civile spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, e' considerato prestato a tutti gli effetti.

8. Tutela della maternita'

8.1. Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternita', adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto testo unico il divieto di prestare servizio civile e' di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art. 16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art. 17).

8.2. E' altresì consentita la facolta' di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

8.3. Prima dell'inizio del periodo di divieto di cui all'art. 16, lettera a), e all'art. 20 le volontarie devono consegnare all'ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.

8.4. L'astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall'art. 17 che nel caso previsto dall'art. 16 che in quello previsto dall'art. 20 (flessibilita' del congedo per maternita') dovra' a cura dell'ente essere resa nota all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e bilancio), per gli adempimenti di propria competenza. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa, di cui pure l'Ufficio nazionale dovra' essere informato a cura dell'ente, e' infatti corrisposto l'assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.

8.5. Ai sensi dell'art. 17, lettera b), «condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino», la maternita' anticipata e' consentita a partire da una data certa. A tal fine l'ente deve corredare la richiesta con la seguente documentazione: dichiarazione della struttura nella quale la volontaria e' impegnata nella quale sono indicate le mansioni svolte dalla volontaria con riferimento al progetto nel quale e' inserita; impossibilita' di assegnare la volontaria ad altre mansioni; certificato medico attestante l'incompatibilita' delle attivita' con lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

8.6. Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n. 77 del 2002, non sono contemplati ulteriori benefici post partum, ne' l'applicazione della disciplina del «congedo parentale» a favore delle volontarie.

L'astensione dal servizio per maternita' non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.

9. Guida di automezzi

9.1. E' consentito al volontario porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l'attuazione degli interventi in esso programmati. E' consentito, inoltre, al volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua proprieta' che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell'ente, quando le circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio e per l'attuazione degli interventi programmati dal progetto (in considerazione, ad esempio, dell'insufficienza dei mezzi dell'ente in considerazione del numero dei volontari e degli interventi).

Resta inteso che occorre:

- da parte degli enti una precisa programmazione delle attivita', degli orari e dei percorsi che i volontari dovranno effettuare, la specifica individuazione dell'automezzo utilizzato, l'assunzione dell'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc...), la massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attivita' programmate;

- da parte dei volontari la dichiarazione di accettazione di rendere disponibile l'auto privata nel corso dello svolgimento del servizio con le modalita' e nei limiti concordati con l'ente.

9.2. I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'Ufficio nazionale e consegnata al volontario all'atto della presentazione in servizio. L'ente dovra' stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall'assicurazione stipulata dall'Ufficio o potra' innalzare i massimali previsti dalla citata assicurazione.

10. Permessi

10.1. Nell'arco dei dodici mesi di attuazione del progetto il volontario usufruisce di un massimo di venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessita' familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali.

10.2. Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore e non e' frazionabile in permessi orari.

10.3. I volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti nell'arco dei dodici mesi di servizio, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione (per un massimo di quattro donazioni nei dodici mesi se trattasi di ragazzi e per un massimo di due donazioni se trattasi di ragazze);

- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;

- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 km di distanza dal luogo di servizio; due giorni per i volontari residenti oltre 300 km dal luogo di svolgimento del servizio; tre giorni se i volontari sono impegnati in progetti in Europa; cinque giorni se i volontari sono impegnati in progetti in paesi extra europei;

- convocazione a comparire in udienza come testimone: un giorno.

10.4. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.

10.5. I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l'ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e

della formazione; di norma debbono essere richiesti all'operatore locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.

10.6. Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; per i volontari impiegati in servizio civile all'estero, in aggiunta ai venti giorni spettanti, sono concessi rispettivamente due e quattro giorni di viaggio, secondo che si tratti di Paesi europei o extra europei.

10.7. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

10.8. La fruizione di giorni di permesso eccedenti i venti previsti deve essere comunicata dall'ente all'Ufficio nazionale, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.

11. Orario di servizio

11.1 I progetti devono prevedere un orario di attivita' non inferiore alle trenta ore settimanali, ovvero un monte ore annuo minimo di millequattrocento ore.

11.2. Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto. I venti giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di validita' del progetto, il volontario dovra' avere effettivamente svolto almeno millequattrocento ore di servizio ed aver usufruito dei venti giorni di permesso.

11.3. Nelle millequattrocento ore rientra anche il periodo di formazione.

11.4. Il monte ore previsto non puo' essere esaurito prima del termine del progetto, ne' e' possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi.

11.5. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. E' quindi compito dell'ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato.

11.6 L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto.

Sara' cura dell'ente attivare le misure idonee affinche' le attivita' programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non e' prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario, ne' del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliera previste.

In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l'ente si attivera' per far «recuperare» le ore in piu' entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno quarantotto ore.

12. Termine del servizio: rilascio attestato e certificazione

12.1. Hanno diritto ad ottenere l'attestato da cui risulta l'effettuazione del periodo di servizio svolto con l'indicazione dell'Ente e del progetto i volontari che hanno effettuato dodici mesi di servizio ed i volontari assegnati quali subentranti che hanno effettuato almeno nove mesi di servizio.

12.2 L'attestato spetta, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile di almeno sei mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5.

12.3 Coloro che non si trovano nelle condizioni indicate nei due punti precedenti potranno richiedere all'Ufficio nazionale una certificazione relativa al periodo di servizio civile prestato.

SANITA'

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 dicembre 2008 - Riparto delle risorse finanziarie, pari a 3 miliardi di euro, stanziati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanita' - articolo 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 97/2008). (GU n. 64 del 18-3-2009)

Note

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera n) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) come modificato dall'art. 2, commi 279 e 280, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dal citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come rideterminato dall'art. 8, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro, fermo restando il limite annualmente definito in base all'effettiva disponibilita' di bilancio, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 45/2008 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera n) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), limitatamente ai vincoli di destinazione delle risorse in essa previsti da ritenersi appartenenti alla potesta' legislativa concorrente prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;

Tenuto conto che e' stato presentato, dalla regione Veneto, un nuovo ricorso anche per la parte relativa ai vincoli introdotti dall'art. 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che sono dello stesso tipo di quelli indicati dall'art. 1, comma 796, lettera n) della legge finanziaria 2007;

Vista la delibera di questo Comitato 2 aprile 2008, n. 59 relativa al riparto delle risorse per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanita' in ordine alla quale la Corte dei conti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra indicata, ha chiesto che vengano chiariti i riflessi della richiamata pronuncia di incostituzionalita' sulla medesima delibera e considerato che il dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, condividendo il parere espresso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la nota n. 0023331-P dell'11 luglio 2008, ha provveduto in pari data al ritiro della stessa con nota n. 1776-P;

Vista la nuova proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmessa con nota n. 0034592-P del 22 ottobre 2008, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilita' finanziarie stanziati dall'art. 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), pari a 3.000.000.000 di euro;

Considerato che la nuova proposta di riparto, nel rispetto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 45/2008, non tiene conto dei vincoli di destinazione (100 milioni di euro per il potenziamento delle unita' di risveglio dal coma e 50 milioni di euro per strutture residenziali e acquisizioni di tecnologie per cure palliative) indicati dal citato art. 2, comma 279, della legge n. 244/2007;

Vista l'intesa su tale proposta di riparto espressa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;

Delibera:

Le risorse stanziare dall'art. 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), pari a 3.000.000.000 di euro in aggiunta alle risorse già disponibili per il programma pluriennale di interventi nel settore degli investimenti in sanità avviato dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni, sono ripartite per quote come di seguito indicato:

2.950.000.000,00 di euro tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la prosecuzione dei programmi regionali di riqualificazione strutturale e tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Per quanto compatibile con la programmazione regionale e nazionale, le regioni potranno tener conto delle priorità di seguito riportate;

ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle unità di risveglio dal coma;

realizzazione di strutture residenziali e acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti;

50.000.000 di euro sono accantonati come riserva;

Le predette somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenterà al comitato una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma complessivo di edilizia sanitaria.

Roma, 18 dicembre 2008

REGIONI E P.A. RISORSE ASSEGNATE

PIEMONTE	185.444.700,96
VALLE D'AOSTA	6.682.366,40
LOMBARDIA	414.285.419,46
P.A. BOLZANO	25.923.974,51
P.A. TRENTO	27.186.770,85
VENETO	205.189.801,72
FRIULI VENEZIA GIULIA	52.931.198,10
LIGURIA	83.528.060,51
EMILIA ROMAGNA	207.231.703,24
TOSCANA	203.565.374,18
UMBRIA	45.861.902,22
MARCHE	61.364.785,48
LAZIO	215.370.695,04
ABRUZZO	72.925.444,02
MOLISE	18.356.862,42
CAMPANIA	312.687.004,42
PUGLIA	221.063.542,96
BASILICATA	40.226.909,22
CALABRIA	107.967.363,62
SICILIA	332.275.508,97
SARDEGNA	109.930.611,70
TOTALE REGIONI E P.A.	2.950.000.000,00
TOTALE QUOTA RISERVATA PER:	50.000.000,00

- potenziamento e la creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN) e l'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di massa tandem, per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie	€ 10.000.000,00
- Istituti zooprofilattici sperimentali	- € 20.000000,00
- attrezzature e tecnologie per la medicina penitenziaria	€ 10.000.000,00
- Interventi urgenti individuati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali	€ 10.000000,00
TOTALE GENERALE	3.000.000.000,00

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DECRETO 6 marzo 2009 - Modifiche ed integrazioni al decreto 24 gennaio 2003 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanita'. (GU n. 66 del 20-3-2009)

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 gennaio 2009 - Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» per l'anno 2009. (GU n. 71 del 26-3-2009)

Note

La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2009, e' indetta per il giorno 10 maggio.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008 - Fondo sanitario nazionale 2007 - Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al fondo per l'esclusivita' del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 96/2008). (GU n. 71 del 26-3-2009)

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente in favore delle regioni, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone tra l'altro che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e in particolare l'art. 28, comma 8, che integra di 70 miliardi di lire annui, a decorrere dall'anno 2000, il suddetto fondo, riducendo corrispondentemente le

disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis, della legge n. 662/1996, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, commi 831 e 836, della legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della regione Siciliana e' pari al 44,09 per cento per l'anno 2007 e che, dallo stesso anno, la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera 28 settembre 2007, n. 97 (Gazzetta Ufficiale n. 272/2007) concernente la ripartizione della quota di parte corrente 2007 del Servizio sanitario nazionale con la quale, tra l'altro, sono state accantonate le risorse pari a 30.152.000 euro per la corresponsione dell'indennita' di esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario;

Vista la proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 settembre 2008, trasmessa con nota n. 0031498-P del 30 settembre 2008, concernente la ripartizione tra le regioni della somma di 30.152.000 euro vincolata sul Fondo sanitario nazionale 2007 e destinata al Fondo per l'esclusivita' del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario, sulla base del numero dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;

Delibera:

Le risorse destinate al Fondo per l'esclusivita' del rapporto di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 30.152.000 euro per l'anno 2007, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 18 dicembre 2008

FSN 2007 - Riparto Fondo di esclusivita' a norma dell'art. 28, comma 8, della legge n. 488/1999

Regioni	N. Dirigenti ruolo sanitario (da Conto annuale 2006)	Assegnazione FSN 2007
Piemonte	9.541	2.660.700
Lombardia	15.282	4.261.694
Veneto	8.339	2.325.498
Liguria	4.241	1.182.688
Emilia-Romagna	9.257	2.581.501
Toscana	8.065	2.249.088
Umbria	2.063	575.309
Marche	3.306	921.945
Lazio	11.273	3.143.703
Abruzzo	2.991	834.101
Molise	841	234.530
Campania	12.466	3.476.395

Puglia		7.458	2.079.814
Basilicata		1.317	367.272
Calabria		5.090	1.419.449
Sicilia *		6.592	1.838.313
Totale		108.122	30.152.000

* Per la regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 44,09%, operando sul parametro di riparto.

I valori originari ammontano a 11.791 dirigenti di ruolo.

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008 - Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica a valere sul Fondo sanitario nazionale 2007. (Deliberazione n. 95/2008). (GU n. 70 del 25-3-2009)

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a esse spettanti;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3, e della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993, vincolando, a regime, sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente l'importo di 8,5 miliardi di lire (pari a 4.390.000,00 euro) da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente e alla documentata funzione dei Centri specializzati di riferimento per la ricerca;

Vista la propria delibera del 28 settembre 2007, n. 97 (Gazzetta Ufficiale n. 272/2007), che accantona la somma di 372.390.000 euro per il finanziamento di quote vincolate del Fondo sanitario nazionale 2007 di parte corrente, di cui la quota di 4.390.000 euro destinata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica;

Vista la proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 novembre 2008, prot. n. 0036111-P, concernente il riparto tra le regioni interessate della somma vincolata di 4.390.000 euro per la prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2007, che prende la destinazione della quota di 3.100.000 euro all'assistenza specifica e 1.290.000 euro alla ricerca;

Considerato che, per la quota di 1.290.000 euro destinata alla ricerca, la proposta ne prevede il riparto secondo gli stessi criteri adottati per la quota destinata all'assistenza (attribuendo un peso

nella misura del 50% al numero dei pazienti assistiti e del 50% alla popolazione residente);

Tenuto conto che, nel corso della riunione preparatoria del 19 novembre 2008, si e' convenuto che la quota di 1.290.000 euro destinata alla ricerca sara' ripartita da questo Comitato, in una prossima seduta, sulla base della valutazione scientifica dei progetti di ricerca da parte di un organismo di valutazione appositamente individuato dal Ministero proponente;

Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 dicembre 2008, prot. n. 0042583-P, con la quale viene proposta la «Commissione nazionale della ricerca sanitaria» quale organismo competente per la valutazione dei progetti di ricerca;

Tenuto conto che la ripartizione, tra le regioni delle risorse relative all'assistenza e' stata effettuata in base al numero dei pazienti assistiti e alla popolazione residente;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e le province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la regione Siciliana e' stata operata la riduzione prevista dall'art. 1, comma 831, della legge finanziaria 2007, pari al 44,09%;

Vista l'intesa sulla proposta di riparto espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;

Delibera:

A fronte delle risorse destinate alla prevenzione e cura delle fibrosi cistica con la delibera di questo Comitato n. 97/2007 richiamata in premessa, pari a 4.390.000 euro a valere del Fondo sanitario nazionale 2007 di parte corrente, viene ripartita la quota di 3.100.000 euro per l'assistenza specifica tra le Regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

La quota di 1.290.000 euro per la ricerca in materia di prevenzione e cura della fibrosi cistica sara' ripartita con successiva delibera di questo Comitato previa valutazione dei progetti di ricerca da parte della Commissione nazionale della ricerca sanitaria richiamata in premessa.

Roma, 18 dicembre 2008

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008 - Fondo sanitario nazionale 2007 - Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l'AIDS). (Deliberazione n. 93/2008). (GU n. 75 del 31-3-2009)

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
INTESA 26 febbraio 2009

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul Programma di monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea. (Rep. atti n. 37/CSR). (GU n. 75 del 31-3-2009)

STATISTICA

DPR 30 dicembre 2008

Elenco delle rilevazioni statistiche per le quali, per l'anno 2008, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta. (GU n. 65 del 19-3-2009)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008 - Aggiornamento programma statistico nazionale 2008-2010, per il biennio 2009-2010. (Deliberazione n. 118/2008). (GU n. 71 del 26-3-2009)

Note

Gli obiettivi sono:

- armonizzazione dei dati di base e definizione dell'universo delle amministrazioni pubbliche;
- ampliamento delle informazioni contenute nelle statistiche ambientali;
- ampliamento delle informazioni per lo studio dei diversi soggetti sociali;
- definizione dei metodi, delle tecniche e dell'organizzazione dei censimenti generali;
- maggiore dettaglio delle informazioni sulla giustizia;
- sviluppo di un sistema di statistiche integrato sul mercato del lavoro;
- consolidamento e sviluppo dell'offerta di informazione statistica sul sistema economico e sulla competitività delle imprese;
- adozione della nuova classificazione Ateco 2007;
- sviluppo del sistema complessivo delle statistiche sui prezzi;
- consolidamento e sviluppo delle statistiche di contabilità nazionale;
- sviluppo di iniziative prototipali di interesse locale.

TUTELA DEI DIRITTI

**GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
COMUNICATO**

Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario (GU n. 71 del 26-3-2009)

Il Garante per la protezione dei dati personali, vista la deliberazione del 5 marzo 2009, ritiene opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sul documento adottato in pari data recante «Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario», pubblicato, unitamente alla citata deliberazione, sul sito web dell'Autorità' (www.garanteprivacy.it).

L'obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti, in particolare da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di organismi rappresentativi di operatori sanitari e di associazioni di pazienti interessati.

Tali osservazioni e commenti potranno pervenire, entro il 31 maggio 2009, all'indirizzo dell'Autorità' di piazza di Monte Ciborio n. 121 - 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica fse@garanteprivacy.it

NB

Le osservazioni e i commenti inviati dai soggetti che partecipano alla consultazione non vincolano il Garante rispetto alle successive determinazioni.

Informativa

(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dall'Autorità' nei modi e nei limiti necessari per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia, con procedure anche informatizzate e a cura delle sole unità di personale e organi interni al riguardo competenti.

Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (il cui testo è riportato sul sito dell'Autorità' - www.garanteprivacy.it) mediante la suindicata casella di posta

elettronica, ovvero presso l'ufficio del Garante con sede in piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 marzo 2009 - Avvisi pubblici per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013. (GU n. 70 del 25-3-2009)

L'AUTORITA' RESPONSABILE

per il Fondo Europeo per i Rifugiati

FER III

Vista la Decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 [notificata con il numero C(2007) 5738];

Vista la Decisione 2008/22/CE della Commissione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2007) 6396];

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Multiannual Program 2008-2013 e dell'Annual Program 2008 dello Stato membro Italiano;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Decreta:

Sono adottati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo europeo per i rifugiati ed inerenti le seguenti Azioni:

3.1a «Organizzazione di nove percorsi di formazione specifica nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e nei Centri di Accoglienza, destinati al personale e ad altri operatori del settore, per l'individuazione delle vulnerabilità»;

3.1b «Organizzazione di sette percorsi di formazione destinati agli operatori dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e dei Servizi socio-sanitari territorialmente competenti, finalizzati all'acquisizione ed al rafforzamento della capacità di presa in carico di richiedenti maggiormente vulnerabili»;

3.1c «Realizzazione, presso i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo o i Centri Territoriali dello Sprar, di servizi per la riabilitazione di vittime di tortura e per il supporto di donne sia singole che in famiglia»;

3.1d «Realizzazione di interventi personalizzati di sostegno ai percorsi di inserimento socio-economico di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione ai minori non accompagnati»;

3.2a «Realizzazione di uno studio sull'applicazione dei decreti di recepimento delle direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure».

I singoli avvisi, uniti in allegato, costituiscono, parte integrante del presente provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet del Ministero dell'interno [www.interno.it/ Immigrazione/Fondi Europei/ Fondo Europeo](http://www.interno.it/Immigrazione/FondiEuropei/FondoEuropeo) per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it

Roma, 12 marzo 2009

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali Regionali effettivamente pervenuti al 24 marzo 2009 , arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ABRUZZO

L.R. 4.3.09, n. 3 – Disposizioni urgenti di modifica della L.R. 27/05 “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo (BUR n. 2 del 9.3.09)

CALABRIA

DGR 19.1.09, n. 15 –Approvazione del Piano Operativo (POS) per l’anno 2009, di cui al Titolo IV della L.R. 8/02 (BUR n. 4 del 12.3.09)

REG. REG.LE 9.3.09, n. 3 – Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Istituzionale L.R. 8/08 (BUR n.. 5 DEL 16.3.09)

LAZIO

REG. REG.LE 10.E.09, n.2 - Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche (BU n. 10 del 14-3-2009)

SARDEGNA

DPGR 8.3.09, n. 588 – Nomina degli assessori componenti la Giunta regionale (BUR n. 9 del 17.3.09)

Note

Fra gli Assessori, si segnala che il Sign. Antonio Angelo Loro è nominato Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’ Assistenza sociale.

ASSISTENZA PENITENZIARIA**PIEMONTE**

DGR 23.2.09, n. 33–10844 -Definizione vigenza transitoria della L.R. 23.3.95 n. 45 e s.m.i. (Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili) a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 22.12.2008 n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarita' del lavoro).(BUR n. 10 del 12.3.09)

VENETO

DGR 10.2.09, n. 296 - DPCM 1° aprile 2008("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): disposizioni varie (BUR n. 19 del 3.3.09)

EDILIZIA**EMILIA ROMAGNA**

DAL 25.2.09, n. 209 – L.R. 24/01 E D.L. n. 195/97 – Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma di manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato “Nessun alloggio pubblico sfitto” (BUR n. 2 del 13.3.09)

Note

* Il programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" comprende, oltre agli alloggi localizzati nei Comuni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 della Legge 9/07, anche quelli localizzati in tutti i restanti comuni della regione;

* il censimento degli alloggi da includere nel programma "Nessun alloggio pubblico sfitto", svolto presso i Comuni nel mese di ottobre 2007 attraverso le Aziende Casa dell'Emilia-Romagna (ACER) delle singole Province e i Tavoli provinciali di concertazione ex art. 5, L.R. 24/01, ha quantificato

in 1.832 il numero di alloggi pubblici fitti e in Euro 44.078.761,00 l'ammontare delle risorse necessarie al loro ripristino

MARCHE

DGR 9.3.09, n. 396 - DM n. 2295/2008 - “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”. Proroga del termine per la presentazione delle proposte da parte dei Comuni.

Note

Il bando è prorogato di 90 giorni.

PUGLIA

L.R. 16.3.09, n. 5 - “Norme urgenti in materia di regolarizzazione del rapporto locativo e proroga delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)”(BUR n. 4 del 16.3.09)

FAMIGLIA

CAMPANIA

DGR 23.2..09, n. 263 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia l. n. 296/2006. (BUR n. 16 del 19.3.09)

Note

Il provvedimento si inserisce nel contesto delle iniziative a favore della famiglia che sono state disposte dal Governo Prodi nella finanziaria 2008, e pertanto ne costituiscono la traduzione operativa.

Peraltro, a fronte dello “spacchettamento” dei Ministeri competenti in materia di welfare, gli stessi interventi coinvolgono nel loro insieme settori che comunque sono stati oggetto di ulteriori provvedimenti, quali il fondo per le non autosufficienze, di competenza del soppresso Ministero della solidarietà.

In ogni caso il provvedimento suddetto definisce un quadro organico di interventi, e non resta che attendere la concreta attuazione.

Di rilievo, comunque, il ruolo assunto dall’ANCI che in tale contesto assume un ruolo fondamentale di garante del complesso degli interventi.

Si fornisce pertanto di seguito una ampia illustrazione del provvedimento

PREMESSA

§ La L. n. 296 del 27 dicembre 2006 all’art. 1 (“Fondo per le politiche della Famiglia”), commi 1250-1251, prende in considerazione i seguenti contenuti:

* comma 1250: sperimentazione di iniziative per l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;

* comma 1251 lettera b): riorganizzazione dei consultori familiari per potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie;

* comma 1251 lettera c): sperimentazione di interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

§ La L. n. 131 del 5 giugno 2003, all’art. 8, comma 6, prevede che in sede di Conferenza Unificata, il Governo possa promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il perseguimento di obiettivi comuni.

§ La Conferenza Unificata, nella seduta del 27 giugno 2007, ha approvato l’Intesa in merito alla ripartizione del Fondo delle Politiche per la famiglia.

§ Il Decreto del Ministro delle Politiche per la Famiglia del 2 luglio 2007 ha provveduto alla “Ripartizione degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia, ai sensi dell’art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

§ La Conferenza Unificata del 20 settembre 2007, ha sancito l’Intesa per l’attivazione di interventi, iniziative ed azioni finalizzati alla realizzazione delle indicazioni di cui all’art. 1, commi 1250 e 1251, lettere b) e c) della L. 27 dicembre 2006, n.296.

§ Il Decreto del Responsabile della Struttura- Dipartimento per le Politiche della Famiglia- del 28 settembre 2007 ha impegnato, in attuazione dell’Intesa del 20 settembre 2007, a favore della Regione Campania la somma di Euro 9.683.426,00;

§ Il suddetto Decreto prevede, altresì, che tale somma sarà erogata, in conformità a quanto convenuto nella succitata Intesa, al momento della definizione dell’Accordo con ciascuna Regione.;

§ La Conferenza Unificata, nella seduta del 14 febbraio 2008, ha approvato l’Intesa in merito alla “Ripartizione del Fondo delle Politiche della Famiglia 2008, ai sensi dei commi 1250 e seguenti dell’art.1 della Legge 296 del 2006.

§ Con Decreto dirigenziale del Dipartimento delle Politiche della Famiglia del 9 settembre 2008, in attuazione dell’Intesa del 14 febbraio 2008, è stata impegnata a favore della Regione Campania la somma di € 2.495.728,35.

§ Il suddetto Decreto prevede, altresì, che tale somma sarà erogata, in conformità a quanto convenuto nella succitata Intesa, al momento della definizione dell’Accordo con ciascuna Regione;

LE SCHEDE PROGETTUALI

§ la Regione Campania, Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali ha predisposto apposite schede progettuali per porre in essere le intese sottoscritte in sede di Conferenza Unificata, relative agli indirizzi e alla ripartizione del Fondo per la Famiglia 2007, destinato alle Regioni per la promozione di azioni finalizzate a:

1. Sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;
2. Attivare progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, comunque denominati ed articolati in sede regionale, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie;
3. Attivare progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
4. Attivare ”Programma sperimentale di intervento per le famiglie per la permanenza a casa dei non autosufficienti” per porre in essere l’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata del 14 febbraio 2008 concernente il “Fondo per le Politiche della Famiglia”2008.

GLI IMPEGNI DELLA REGIONE

La Regione Campania garantirà per ogni azione finalizzata innanzi specificata rientrante nella ripartizione del Fondo per le Politiche della famiglia per l’anno 2007 e l’anno 2008, apposite somme da prelevare dai fondi regionali iscritti nel bilancio del corrente esercizio finanziario, approvato con L.R.n.2 del 19.01.2009 per un totale complessivo di €1.500.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale , come meglio specificato nelle quattro schede recanti gli interventi sperimentali(abbattimento costi servizi; consultori; assistenti familiari e non autosufficienti), che allegata al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale.

La Regione, per definire l’iter procedurale già da tempo intercorrente con il Dipartimento per le Politiche della famiglia ed ottenere l’erogazione dei fondi statali suddetti, si impegna a stipulare due

distinti accordi con il predetto Dipartimento e precisamente uno riferito all'Intesa del 20 settembre 2007 e l'altro riferito all'attuazione dell'art. 3 dell'Intesa del 14 febbraio 2008.

GLI IMPEGNI DELLA CONSULTA DEI SINDACI

La Consulta dei Sindaci dei Comuni Capofila degli Ambiti territoriali della Regione Campania, organismo previsto in attuazione della Legge 328/2000 e L.R. 11/2007, allo scopo convocata il 27.01.09, ha espresso parere favorevole, in ordine alle proposte di utilizzo dei fondi ripartiti dal Ministero per le Politiche della Famiglia per la sperimentazione di progetti innovativi, proposti dalla Regione Campania.

L'ACCORDO CON L'ANCI

Ai fini del perfezionamento dell'iter procedimentale tali proposte sono state oggetto di apposito accordo con l'ANCI regionale firmato in data 11 febbraio 2009.

L'ANCI Campania ha pertanto trasmesso il Verbale di Accordo all'uopo sottoscritto, volto a sostenere:

- a) l'attuazione di interventi, promossi dalla Regione Campania, di:
- Iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (come da scheda allegate al presente atto);
 - Progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie (come da scheda allegata al presente atto);
 - Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari (come da scheda allegata al presente atto);
 - Programma sperimentale di intervento per le famiglie per la permanenza a casa dei non autosufficienti (come da scheda allegata al presente atto)
- b) La definizione di un sistema integrato di azione tra Regione e Comuni, nonché loro raggruppamenti, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a).

NB:

Si allegano le schede progettuali

SCHEMA N. 1

SPERIMENTARE INIZIATIVE DI ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AZIONI PREVISTE

Scopo del progetto è sostenere i nuclei familiari con almeno 4 figli, compresi quelli in regime di affidamento familiare, pre-adottivo e a rischio giuridico di età inferiore ai 25 anni, dando priorità ai nuclei in cui sono presenti figli minorenni.

Le suddette sperimentazioni sono realizzate dagli uffici di piano degli ambiti territoriali mediante apposito bando

per l'assegnazione di contributi economici ai nuclei familiari.

Il bando dovrà prevedere i seguenti criteri di accesso e di valutazione:

1. Requisiti di accesso:

- residenza anagrafica nel territorio della Regione Campania da almeno 3 anni;
- ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a € 29.000 e in corso di validità¹; sono considerati parte del nucleo familiare anche i figli maggiorenni, sino a 25 anni, se a carico IRPEF e i minori in affidamento familiare;

2. Criteri di valutazione / totale 20 punti così assegnati:

- Numerosità del nucleo familiare (1 punto per ogni componente il nucleo familiare superiore a 4 fino a max 3 punti);
- Reddito ISEE del nucleo familiare (max punti 10 così assegnati):

fino a 5000 €: p. 10

- da 5001 a 10.000 €: p. 8
- da 10.001 a 15.000 €: p. 6
- da 15.001 a 20.000 €: p. 4
- da 20.001 a 25.000 € : p. 2
- da 25.001 a 29.000 €: p. 1

- Presenza di componenti di età inferiore a 18 anni anche in affido (p.1 per ogni componente fino a max punti 3)

- Nucleo familiare monoparentale: p. 4

Il sostegno economico per ciascun nucleo familiare beneficiario è pari a 400 € da erogare in un'unica soluzione quale contributo integrativo delle spese sostenute e documentate per una o più attività/servizi tra quelle di seguito indicate o per altre spese documentate eventualmente ritenute riconoscibili dall'Ufficio di Piano a seguito specifica valutazione multidimensionale condotta dal "Centro famiglia":

o trasporto scolastico e altri trasporti pubblici o asili nido e/o altri servizi integrativi per la famiglia o prestazioni scolastiche (libri scolastici, mensa, ecc.) o servizi e attività formative extrascolastiche, campi scuola, vacanze studio, ecc. o accesso a musei , teatri e altre attività culturali che si sviluppino nel territorio o iscrizione ad associazioni educativo-culturali e/o sportive (scout, società sportive)

I nuclei beneficiari del contributo economico, selezionati in ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse assegnate, saranno oggetto di presa in carico da parte dei "Centri famiglia" degli Uffici di Piano che provvederanno, pertanto, anche all'attività di verifica dei risultati, nonché di monitoraggio delle azioni progettuali secondo modalità e strumenti di rilevazione appositamente predisposti dalla Regione.

I I criteri per l'individuazione della composizione del nucleo familiare

SCHEDA N. 2

PROGETTI SPERIMENTALI INNOVATIVI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI, COMUNQUE DENOMINATI ED ARTICOLATI IN SEDE REGIONALE, AL FINE DI AMPLIARE E POTENZIARE GLI INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE;

AZIONI PREVISTE

Tra le opzioni strategiche che la Regione Campania ha fornito ai territori nell'ambito delle Linee guida per la redazione dei piani sociali di zona, forte attenzione è stata chiesta rispetto alla promozione e al sostegno delle responsabilità familiari. In tale logica, in uno al potenziamento dei servizi affido, è stato chiesto di avviare e rafforzare i Centri a sostegno della Famiglia, intesi come luoghi di ascolto e di sostegno alla coppia genitoriale nel riconoscimento e nell'assunzione delle proprie responsabilità educative e di cura, potenziando le capacità genitoriali nella gestione e risoluzione delle problematiche familiari.

Il progetto si prefigge, pertanto, di sostenere lo sviluppo dei "Centri famiglia" in tutti gli Ambiti territoriali al fine di assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni di competenza del sistema territoriale dei servizi sociali che, in integrazione con le prestazioni sanitarie erogate dai "Consultori familiari", possano garantire l'esigibilità dell'intera filiera dei servizi per la famiglia. Ciò anche al fine di evitare, in assenza di servizi sociali esigibili, l'utilizzazione impropria e inefficace di servizi sanitari laddove si ravvisa la necessità di servizi sociali, e di assicurare le condizioni per l'integrazione di servizi sociali e sanitari.

Nello specifico il progetto si propone di potenziare tre macro aree :

1. il sostegno alla neogenitorialità ed alla genitorialità;
2. la promozione di azioni di accompagnamento alla relazionalità e ai percorsi di vita degli adolescenti e dei giovani;
3. il sostegno alla fruizione di servizi di mediazione familiare attraverso l'implementazione di uno spazio dedicato all'interno dei "Centri famiglia".

Nella fattispecie particolare attenzione è riservata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- adeguare gli orari ai bisogni di conciliazione delle famiglie tra vita privata e vita lavorativa anche mediante la stipula di protocolli d'intesa tra servizi pubblici e privati del territorio;
- potenziare le attività di promozione della salute, del benessere e dell'agio;
- assicurare nei "Centri famiglia" di Ambito uno spazio dedicato alla mediazione familiare;
- assicurare nei "Centri famiglia" di Ambito uno spazio dedicato ai giovani e agli adolescenti;

Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra riportati si prevedono, in particolare, le seguenti azioni:

Servizio di Sostegno alla Genitorialità diretto ed indiretto (attività di orientamento e supporto rivolte ai genitori, partendo dai loro bisogni e dalle loro richieste);

Servizio di prevenzione all'abuso e al maltrattamento in danno di minori (sensibilizzazione del territorio alla cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sociali ed insegnanti sulla rilevazione dei segnali di disagio dei minori; attività di consulenza psicopedagogica per docenti ed operatori del territorio per situazioni di minori a disagio, a tal fine va attivata una rete con le scuole per realizzare azioni dirette di carattere formativo a supporto delle competenze educativo-psicologiche degli educatori ed insegnanti, nonché di azione indiretta a sostegno della genitorialità.

Servizio di Educativa domiciliare: intesa sia come sostegno ai genitori e alla famiglia più allargata nel difficile compito di tutti i giorni di allevare ed educare i figli, sia come sostegno alla coppia coniugale in crisi, al fine di riattivare le competenze relazionali ed educative.

Servizio di Adozione sociale: volto al sostegno alla nascita di bambini a rischio sociale nei primi anni di vita al fine di prevenire disagi nella crescita ed esclusione sociale. Il percorso psicoeducativo dovrà rivolgere una particolare attenzione ai primi anni di vita del bambino in famiglia ed è dedicato a coppie giovani, a ragazze madri, a famiglie di giovani immigrati, a coppie con bassa scolarità o con problemi di integrazione sociale al fine di stimolare nei genitori risposte più adeguate ai bisogni di crescita del figlio.

SCHEDA N. 3

PROGETTI SPERIMENTALI E INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI

AZIONI PREVISTE

Il Progetto sperimenta interventi per il sostegno e la qualificazione delle assistenti familiari con la promozione di misure per favorire l'emersione del lavoro sommerso, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e azioni mirate per qualificare l'attività di assistenza alle famiglie. Gli interventi riguardano anche attività di informazione, assistenza e consulenza in favore sia delle famiglie, sia delle assistenti. E' incentivata la formazione delle assistenti familiari, con particolare attenzione alle persone straniere e promosse azioni per favorire la collaborazione fra famiglie per migliorare le risposte alle esigenze di cura.

Sono pertanto previste:

- azioni finalizzate alla regolarizzazione di contratti di lavoro, attraverso il sostegno economico alle famiglie per il pagamento degli oneri contributivi e al concorso alle spese per la retribuzione del personale dedicato all'assistenza familiare;
- azioni di «tutoring domiciliare», oltre che di monitoraggio e verifica dell'attività resa dal personale dedicato all'assistenza familiare, tramite i servizi di assistenza domiciliare;
- azioni volte ad informare e orientare la famiglia ed il personale dedicato all'assistenza familiare, attraverso la promozione di operazioni di sinergia e di rete dei Comuni con sportelli di ascolto e orientamento, nonché con quelli di incontro domanda/ offerta, già presenti sul territorio;
- sostegno alla formazione e aggiornamento del personale addetto all'assistenza familiare.
- azioni di sperimentazione per l'istituzione presso gli Uffici di Piano e/o il Segretariato Sociale dei Comuni di un Albo degli assistenti familiari;

Potranno accedere al contributo previsto per le attività sopra richiamate le persone non autosufficienti che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con una o più assistenti familiari per la propria assistenza in casa o per le quali lo stesso contratto viene stipulato da un familiare. (Qualora la persona non autosufficiente non fosse nelle condizioni psico-fisiche di attivare alla richiesta), quest'ultima è inoltrata da un componente maggiorenne del nucleo familiare.

Gli uffici di piano erogano il contributo ai soggetti titolari.

I beneficiari dello stesso si impegnano a rendere possibile la partecipazione del personale addetto all'assistenza a programmi di formazione e aggiornamento, secondo modalità definite in accordo con i servizi sociali territoriali e coerenti con l'obiettivo di qualificare il lavoro di cura e contemporaneamente assicurare la continuità delle prestazioni di assistenza.

Rientra nell'autonomia dei Uffici di Piano fissare criteri uniformi su tutto il territorio dell'ambito distrettuale validi per l'erogazione delle risorse.

Tali criteri riguardano:

- _ età;
- _ indicatori di fragilità sociale;
- _ indicatori di fragilità sanitaria;
- _ condizione reddituale.

Requisito indispensabile per l'accesso al contributo è la presentazione all'ufficio di piano territorialmente competente, del contratto di lavoro per la regolare assunzione di un lavoratore/lavoratrice dedicato/a allo svolgimento delle funzioni assistenziali a favore della persona non autosufficiente presente nello stato di famiglia.

Entità del contributo:

L'importo dell'assegno per le attività rese da personale di assistenza familiare è compreso tra € 250,00 ed € 400,00 mensili, a discrezione dell'ente erogatore.

I parametri entro i quali si esercita la discrezionalità sono:

- _ intensità del bisogno assistenziale (n. ore di assistenza giornaliera/settimanali);
- _ presenza/assenza di reti familiari;
- _ condizioni economiche.

L'entità del contributo soddisfa il maggior numero di cittadini tenendo conto sia del numero delle richieste sia delle singole situazioni.

Il contributo è erogato con periodicità trimestrale per la durata di 12 mesi o frazione di anno, in rapporto alla durata del contratto di lavoro.

In ogni caso gli interventi ammessi si intendono fino a concorrenza della somma stanziata.

Monitoraggio e verifica degli interventi:

Gli Uffici di Piano monitorano e verificano gli interventi a cui concorre il contributo. L'erogazione deve intendersi alla stregua di intervento integrativo del sistema dei servizi socio - assistenziali e pertanto esso è posto a carico del servizio sociale competente ed inquadrato all'interno di un «patto assistenziale» definito con la persona assistita e/o la sua famiglia.

Tale patto prevede, da parte del servizio sociale competente, altresì, modalità di monitoraggio, verifica nonché supporto all'attività resa dall'assistente familiare rivolta a:

- _ verificare la concreta attività assistenziale e di cura, in relazione alle specifiche esigenze della persona assistita;
- _ verificare le condizioni in cui viene alloggiato l'assistente familiare e suggerire gli eventuali miglioramenti;
- _ supportare, attraverso attività di «tutoring domiciliare», l'attività resa dall'assistente familiare in ordine ai compiti quali l'igiene personale, la mobilitazione, la comunicazione e relazione con la persona assistita; in generale, ad aiutare l'assistente familiare a meglio programmare, organizzare e gestire il lavoro di cura dell'assistito.

Sotto il profilo amministrativo resta in capo agli Uffici di Piano la periodica verifica della permanenza del requisito essenziale per l'accesso al contributo, ovvero del regolare versamento degli oneri contributivi.

Interventi di comunicazione e informazione rivolti alle famiglie che intendono avvalersi dell'assistente familiare

Nelle more dell'emanazione dei successivi atti rivolti a disciplinare i percorsi per la qualificazione del lavoro privato di cura, i Comuni Associati assumono un ruolo di sostegno rispetto alle assistenti familiari che intendono frequentare iniziative formative.

Tale azione di sostegno si concretizza nelle seguenti attività:

- _ informazione alle/agli assistenti familiari ed alle famiglie riguardante la presenza di corsi sul territorio;
- _ rendere effettiva l'individuazione di azioni locali mirate a partecipazione ai corsi da parte delle/degli assistenti familiari;
- _ servizi sostitutivi di assistenza familiare, diretti o realizzati per il tramite di reti di volontariato, a sostegno delle famiglie durante la partecipazione ai corsi da parte delle/degli assistenti familiari.

SOGGETTI RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Regione e Uffici di piano.

A CARICO DEL FONDO NAZIONALE

COSTO 1.936.685,00

TOTALE

EURO

2.036.685,00

DI CUI COFINANZIAMENTO **100.000,00**

TEMPI E MODALITA' D'ATTUAZIONE

Destinatari: assistenti familiari, Nuclei familiari.

Soggetti attuatori: Organismi formativi in regola con la procedura di accreditamento, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 226/2006 o che abbiano provveduto a registrarsi nel sistema telematico, di cui al sito www.accreditamento.regione.campania.it, in partenariato con organismi del terzo settore iscritti alla prima sezione del registro di cui agli artt.52 e ss. del D.P.R. n.394/1999 e successive modificazioni ed integrazioni

Ambiti Territoriali

SCHEDA n. 4

PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LE FAMIGLIE PER LA PERMANENZA A CASA DEI NON AUTOSUFFICIENTI

Obiettivo del presente programma è il sostegno della famiglia sulla quale grava il maggiore carico assistenziale.

Per la presenza di un soggetto non autosufficiente. Esso si rivolge prioritariamente all'organizzazione della rete dei servizi nonché al sostegno (anche economico) del non autosufficiente .

Il programma sperimentale è rivolto: ad anziani non autosufficienti o a grave rischio di perdita della autosufficienza, alle persone con disabilità psichiche o fisiche, alle persone con disturbo mentale ospiti di strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, che desiderino, essendone nelle condizioni, ritornare nella propria famiglia potendo contare sul supporto di adeguati servizi sociosanitari. E' attribuita particolare attenzione alle persone con demenza o persone nella fase terminale della vita.

Sono altresì destinatari del programma le persone a grave rischio di compromissione dell'autosufficienza ovvero che si trovino in condizioni di dipendenza assistenziale in quanto affette da patologie croniche invalidanti o in condizioni di disabilità, la cui permanenza al proprio domicilio (o in famiglia) è gravemente condizionata dalla assenza di una rete di servizi.

La persona non autosufficiente o a grave rischio di perdita della autosufficienza che desideri e sia in condizioni, di ritornare/permanere nella propria famiglia o in un ambiente di vita di tipo familiare, con il supporto di adeguati servizi sociosanitari, può inoltrare, direttamente o attraverso un familiare di riferimento, domanda di predisposizione di un progetto personalizzato. La domanda è inoltrata al

comune di residenza che ne da comunicazione all'Azienda sanitaria locale di appartenenza e all'ufficio di piano competente.

Entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta, si attiva la procedura per la predisposizione di un progetto personalizzato, coinvolgendo tutti i soggetti (istituzionali e non) che possono collaborare alla riuscita dello stesso.

Entro 15 giorni dall'avvio della procedura, il progetto predisposto e inoltrato all'Ufficio di piano, per la successiva valutazione.

Nel progetto personalizzato è riportato l'impegno operativo, il volume di attività e il livello di responsabilità assunto da ciascun soggetto partecipante all'attuazione e alla verifica del percorso assistenziale.

Risultato atteso dal progetto personalizzato è il raggiungimento di un miglior grado di autonomia e/o di qualità della vita del destinatario. Esso, pertanto deve essere rivolto a:

- igiene della persona e ambienti di vita;
- svolgimento delle attività di vita quotidiana;
- conservazione delle condizioni di salute e benessere;
- promozione delle attività culturali e della vita di relazione.

Il progetto deve inoltre prevedere la trasmissione di competenze alla famiglia e in particolare al familiare di riferimento nonché adeguato sostegno, soprattutto nelle fasi più critiche.

Il progetto personalizzato deve esplicitare le modalità di verifica dell'assistenza garantita e/o degli obiettivi predefiniti e si configura, pertanto, quale "contratto assistenziale" che sancisce l'intesa terapeutico-assistenziale tra la persona interessata, la famiglia e gli operatori sociali e sanitari, ed eventualmente definisce la collaborazione operativa di organismi di solidarietà e del volontariato.

Il progetto personalizzato deve fornire servizi e prestazioni in relazione all'intensità del bisogno assistenziale ed assicurare una qualità della vita soddisfacente.

I servizi e gli interventi sono assicurati con riguardo al grado di autonomia, alla necessità di assistenza continua, alla capacità di socializzazione, alla necessità di assistenza medica e infermieristica di base erogabile a domicilio e alle potenzialità di carico assistenziale della famiglia. L'Unità di Valutazione Territoriale(UVI) attraverso la cd. valutazione multidimensionale individua il livello di intensità assistenziale più adeguato a realizzare la presa in carico della persona non autosufficiente:

a) Livello di intensità assistenziale medio

È riferibile a persone con parziale perdita di autonomia che necessitano di assistenza per compiere una parte delle attività quotidiane e delle attività di socializzazione. Non necessitano di particolari interventi sanitari.

Implicano un carico assistenziale di livello medio.

a) Livello di intensità assistenziale elevato

È riferibile a persone con significativa perdita di autonomia che necessitano di assistenza per compiere una considerevole parte delle attività quotidiane e delle attività di socializzazione. Necessitano di interventi medici e infermieristici di medio impegno. Implicano un carico assistenziale di livello elevato.

b) Livello di intensità assistenziale molto elevato

È riferibile a persone con grave perdita di autonomia che necessitano di assistenza per compiere quasi tutte le attività quotidiane e le attività di socializzazione. Necessitano di interventi medici e infermieristici impegnativi e frequenti, effettuabili a domicilio. Implicano un notevole carico assistenziale nell'arco delle 24 ore.

Il finanziamento erogato è correlato alla situazione economica del beneficiario, individuata in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato con riguardo al nucleo familiare al cui interno è compresa la persona non autosufficiente.

Il finanziamento del progetto personalizzato, correlato al livello di assistenza necessario, viene determinato nell'importo massimo di:

€ 8.000 annuo per il livello di intensità assistenziale medio;

€ 12.000 annuo per il livello di intensità assistenziale elevato;
 € 20.000 annuo per il livello di intensità assistenziale molto elevato.

Il progetto personalizzato è sottoposto a valutazione almeno semestrale da parte dell'Ufficio di piano e dell'Azienda sanitaria congiuntamente alla famiglia. Della attività di valutazione è redatto verbale sintetico che viene trasmesso alla Regione per il monitoraggio e la verifica del programma sperimentale nel suo complesso.

La valutazione deve prendere in considerazione almeno le seguenti dimensioni:

- l'adeguatezza degli obiettivi e delle azioni individuate nel progetto in relazione all'intensità del bisogno individuale;
- l'adeguatezza in termini quantitativi e qualitativi delle risorse umane e professionali impegnate;
- la realizzazione delle azioni previste nel progetto;
- il coinvolgimento, la partecipazione attiva e la condivisione del progetto da parte della persona interessata e della sua famiglia.

SOGGETTI RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La Regione procede ad assegnare ai singoli uffici di piano degli Ambiti le quote spettanti di contributo in base agli elenchi da essi prodotti e fino alla concorrenza della somma stanziata

A CARICO DEL FONDO NAZIONALE

COSTO 2.495.728,00

TOTALE

EURO

2.995.728,00

DI CUI COFINANZIAMENTO 500.000,00

TEMPI E MODALITA' D'ATTUAZIONE

Entro 40 giorni dalla data di assegnazione sono stipulati gli accordi/intese con gli Ambiti territoriali.

Nei 30 giorni successivi sono trasferiti ai singoli territori che tempestivamente trasferiscono gli importi ai beneficiari .

IL PROTOCOLLO

L'ANCI CAMPANIA

Premesso che

La Regione Campania – Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali

Ha predisposto apposite schede progettuali, allegate al presente Accordo, per porre in essere le intese sottoscritte in sede di Conferenza Unificata nelle sedute del 27 giugno e del 20 settembre 2007, relative agli indirizzi e alla ripartizione del Fondo per la Famiglia per l'anno 2007, e della quota parte destinata alla Regione Campania per la promozione di azioni finalizzate a:

1. Sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;
2. Attivare progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, comunque denominati ed articolati in sede regionale, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie;
3. Attivare progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

Ha predisposto, altresì, un'apposita scheda progettuale, allegata al presente Accordo, per porre in essere l'intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 14 febbraio 2008, in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche della Famiglia per l'anno 2008, e della quota parte destinata alla Regione Campania per porre in essere azioni finalizzate all'attuazione del:

- 1) Programma sperimentale di intervento per le famiglie per la permanenza a casa dei non autosufficienti.

Considerato che la Consulta dei Sindaci, organismo previsto in attuazione della Legge 328/2000 e della recente Legge Regionale sulla Dignità e Cittadinanza Sociale, opportunamente convocata il 27

gennaio 2009, ha espresso parere favorevole in ordine alle proposte di utilizzo dei fondi individuati dal Ministero della Famiglia per la sperimentazione di progetti innovativi proposti dalla Regione Campania Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali.

Visto che tali proposte abbisognano di apposito accordo con l'ANCI Regionale, in data 11 febbraio 2009 si è tenuta una riunione finalizzata all'ottenimento di tale assenso.

Al termine di tale incontro, tenutosi presso la sede del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali in Via Marina 19 c/ P.zo Armieri 80133 Napoli, alla presenza del Dott. Bartolo D'Antonio, per conto dell'ANCI Regionale e dell'Assessore alle Politiche Sociali Prof. Alfonsina De Felice, si è raggiunta l'intesa volta a:

a) l'attuazione di interventi, promossi dalla Regione Campania, di:

- Iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. (come da scheda allegata al presente Accordo) - Progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie. (come da scheda allegata al presente Accordo)

- Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. (come da scheda allegata al presente Accordo) - Progetti sperimentali di intervento per le famiglie per la permanenza a casa dei non autosufficienti (come da scheda allegata al presente Accordo)

b) La definizione di un sistema integrato di azione tra Regione e Comuni, nonché loro raggruppamenti, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a).

Ministero della Famiglia per la sperimentazione di progetti innovativi proposti dalla Regione Campania – Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali.

Visto che tali proposte abbisognano di apposito accordo con l'ANCI Regionale, in data 11 febbraio 2009 si è tenuta una riunione finalizzata all'ottenimento di tale assenso.

Al termine di tale incontro, tenutosi presso la sede del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali in Via Marina 19 c/ P.zo Armieri 80133 Napoli, alla presenza del Dott. Bartolo D'Antonio, per conto dell'ANCI Regionale e dell'Assessore alle Politiche Sociali Prof. Alfonsina De Felice, si è raggiunta l'intesa volta a:

a) l'attuazione di interventi, promossi dalla Regione Campania, di:

- Iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. (come da scheda allegata al presente Accordo)

- Progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie. (come da scheda allegata al presente Accordo)

- Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. (come da scheda allegata al presente Accordo)

- Progetti sperimentali di intervento per le famiglie per la permanenza a casa dei non autosufficienti (come da scheda allegata al presente Accordo)

b) La definizione di un sistema integrato di azione tra Regione e Comuni, nonché loro raggruppamenti, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a).

PIEMONTE

DGR 23.2.09, n. 34-10845 - D.G.R. n. 21-8545 del 7/04/2008 e s.m.i. – Assegnazione contributo a favore dell'ente gestore istituzionale dei servizi sociali – Consorzio Monviso Solidale di Fossano (CN) per progetto relativo alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. Spesa di Euro 63.000,00.(BUR n. 10 del 12.3.09)

GIOVANI

LOMBARDIA

DGR 4.3.09,n. 8/9054 – Determinazioni in merito ai progetti attuativi del “Programma regionale “Nuova generazione di idee.Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia” Determinazioni (BUR n, 11 del 16.3.09)

VALLE ‘AOSTA

L.R. 23.1.09,n. 3 – Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile (BUR n. 7 del 17.2.09)

Note

La Regione con il presente provvedimento definisce un quadro di riferimento assolutamente interessante in ordine alla promozione ed allo sviluppo di iniziative mirate a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Si riporta pertanto il testo integrale

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La Regione concorre alla promozione ed al sostegno dell’imprenditoria giovanile attraverso la concessione delle agevolazioni finanziarie disciplinate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

(Destinatari delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse per la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese industriali ed artigiane che rientrino nella vigente definizione comunitaria di piccola e media impresa, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione e che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.

2. Ai fini della presente legge, si definiscono costituite da giovani:

a) le imprese individuali i cui titolari siano in età compresa fra diciotto e trentacinque anni;

b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il 70 per cento in età compresa fra diciotto e trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 70 per cento da persone appartenenti alla predetta fascia d’età.

3. Ai fini della presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

ARTICOLO 3

(Tipologia delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge consistono in contributi a fondo perduto per spese di investimento, in misura non superiore al 40 per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo pari ad euro 60.000.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è pari ad euro 15.000.

ARTICOLO 4

(Spese ammissibili)

01. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, sono ammissibili le spese, al netto degli oneri fiscali, relative alla dotazione e alla realizzazione di beni materiali e immateriali. I beni devono essere direttamente collegati all’iniziativa e non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche.

2. Sono ammissibili a contributo le spese relative:

a) alla ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del 50 per cento del costo totale dell’investimento;

b) alla progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 5 per cento del costo totale dell’investimento;

c) all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi;

- d) all'acquisto di brevetti e licenze;
 - e) all'acquisto di software;
 - f) all'analisi di mercato;
 - g) alle consulenze per l'organizzazione aziendale;
 - h) all'atto notarile di costituzione di società.
3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le spese relative all'atto notarile di costituzione di società.
4. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi secondo le condizioni degli aiuti de minimis, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.

ARTICOLO 5

(Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)

1. L'impresa beneficiaria dei contributi di cui alla presente legge è obbligata a mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo ed a non alienarli o cederli separatamente dall'azienda per un periodo di tre anni decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa.
2. Qualora l'impresa beneficiaria dei contributi intenda alienare o cedere i beni oggetto di contributo o mutarne la destinazione d'uso, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, deve proporre apposita istanza alla struttura regionale competente, individuata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura competente.
3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni oggetto di intervento è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'impresa beneficiaria deve restituire l'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. L'autorizzazione può prevedere la restituzione parziale del contributo, purché proporzionale al periodo di effettivo utilizzo del bene. L'autorizzazione può prevedere inoltre eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
4. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di contributo con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia

ARTICOLO 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata alla società finanziaria regionale Finaosta S.p.A., che provvede a trasmetterne copia alla struttura competente. A tal fine, la Regione stipula con Finaosta S.p.A. apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria.
2. Finaosta S.p.A. effettua l'istruttoria delle domande presentate, verificandone la validità tecnica, economica e finanziaria, e ne comunica l'esito alla struttura competente.

ARTICOLO 7

(Concessione, diniego o revoca)

1. La concessione, il diniego o la revoca dei contributi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale. L'erogazione è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di contributo.

ARTICOLO 8

(Revoca)

1. I contributi sono revocati qualora l'impresa beneficiaria:

- a) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1;
 - b) non porti a termine le iniziative programmate entro due anni dalla data di concessione del contributo;
 - c) trasferisca l'impresa o ceda le quote sociali nei primi cinque anni di attività; i contributi non sono revocati se l'impresa o le quote sono cedute ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che continuino l'esercizio dell'impresa;
 - d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo.
2. La revoca del contributo è, altresì, disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine della concessione del contributo medesimo. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

ARTICOLO 9

(Sanzioni)

1. La revoca, anche parziale, del contributo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

ARTICOLO 10

(Ispezioni e controlli)

1. La struttura competente, anche avvalendosi di Finaosta S.p.A., può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle imprese beneficiarie ai fini della concessione del contributo.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate e ad ogni documentazione necessaria.

ARTICOLO 11

(Divieto di cumulo)

1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime spese.

ARTICOLO 12

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego o alla revoca dei contributi di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale, che vi provvede con propria deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

ARTICOLO 13

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011:

- a) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi), per le finalità di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1;
 b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria), per le finalità di cui all'articolo 3.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nei seguenti obiettivi programmatici:

a) 2.2.2.09. al capitolo 35745 (Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi) per annui euro 150.000;

b) 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato) al capitolo 47580 (Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi) per annui euro 350.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

IMMIGRATI

BASILICATA

DGR 27.2.09, n. 305 – D.Lgs.286/98 – L. 328/00 – L.R. 21/96 – Piano annuale 2009 di interventi in favore di migranti residenti in Basilicata (BUR n. 13 del 16.3.09)

Note

* Viene approvato il Piano Annuale 2009 regionale delle iniziative in favore dei migranti residenti in Basilicata così esplicitato nell'allegato "A"(a cui si rinvia);

- é destinato per l'attuazione del presente piano l'importo complessivo di € 1.571.924,00, così articolato:

€ 344.900,00 relativi ad "Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata di cui alla L.R. 21/96";

- € 2.000,00 per iniziative volte a favorire azioni per la prevenzione e il divieto della pratica di mutilazione genitale femminile di cui alla legge 7/2006;
- € 222.355,00 per la messa in atto di "Azioni in favore degli immigrati";
- € 9.469,00 "Corsi per l'apprendimento della lingua italiana";
- € 153.000,00 per la realizzazione del "Programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato a cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Basilicata";
- € 510.000,00 per la realizzazione, nell'ambito dello schema d'Accordo con il Dipartimento Politiche per la Famiglia Ministero della Salute, di "Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari";
- € 5.100,00 "Approvazione bando pubblico per la realizzazione di corsi di lingua italiana o di informatica per extracomunitari residenti in Basilicata - programma regionale 2004";

EMILIA ROMAGNA

DAL 16.2.09, n. 141 – Approvazione nuove qualifiche professionali, ai sensi della DGR 2166/05 e modifiche agli standard professionali e formativi della qualifica per "Mediatore interculturale" di cui alle DGR 2212/04 e 265/05 (BUR n. 46 del 23.3.09)

INTERVENTI ASSISTENZIALI

LAZIO

DGR 6.2.09,n. 68 – Piano di azione regionale annuale per il 2008 finalizzato alla lotta alla povertà, dell'esclusione sociale ed a sostegno delle persone anziane in difficoltà. Finalizzazione della somma complessiva di euro 14.386.084,96 –Esercizio finanziario 2008 (BUR n. 10 del 14.3.09)

Note

- Viene specificato che gli interventi per situazioni di emergenza sociale verificatesi in ambito comunale non rientrano nei Piani di Zona e quantomeno fra gli interventi rivolti a sostegno degli anziani di cui alla L.R. 6/04, delle famiglie in situazioni di bisogno tra i quali anche i minori in condizioni di abbandono
- A seguito di istruttoria sono risultate ammissibili (sic!) richieste per complessivi 14.186.084,96 euro, a beneficio di 201 comuni della Regione.

NB

L'insieme delle richieste di finanziamento hanno consentito di "censire" le situazioni di povertà e di emergenza.

Allo scopo è di fornire un tempestivo e temporaneo sostegno economico a casi emergenziali e documentati di disagio psicosociale per i quali il competente servizio sociale territoriale, pur intendendo attivare un progetto individualizzato di presa in carico e reinserimento sociale e/o lavorativo, non dispone nell'immediatezza delle necessarie risorse economiche, viene riservata una quota di 200.000 euro quale fondo straordinario di solidarietà per l'eventuale sostenimento di micro-progetti individualizzati di reinserimento sociale e lavorativo, di contrasto alla povertà e di esclusione sociale, riservato a soggetti in stato di documentato disagio economico e sociale. Si procede pertanto all'adozione del piano di azione regionale.

Viene rinviato a successivo atto la finalizzazione delle risorse, ammontanti ad euro 15.000.000 per ciascuna delle annualità 2009 e 2010, per interventi volti a favorire la realizzazione di una rete integrata di servizi per le persone più fragili e bisognose ed in particolare per le persone anziane non autosufficienti a seguito della valutazione delle proposte progettuali avanzate dai Comuni in risposta al Bando relativo al "Poli" di cui alla DD n. D3408 del 29.9.08 pubblicata sul BUR in data 6.12.08.

VENETO

DGR 3.3.09, n. 537 Nuove disposizioni per l'erogazione di interventi economici straordinari o eccezionali ai sensi dell'art. 3 L.R. 11.03.1986, n. 8 (BUR n. 24 del 20.3.09) .

Note

- La legislazione italiana ha affidato ai Comuni, nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà, un ruolo fondamentale riconoscendone la funzione di rappresentanza della comunità locale, che ne implica la cura dell'interesse e la promozione dello sviluppo.
- Con il DPR 616/77 e con la Legge 328/2000, è definita con chiarezza la titolarità dei Comuni relativamente agli interventi socio-assistenziali in ordine anche all'erogazione dei contributi economici ordinari e straordinari con la competenza a determinarne requisiti di accesso, criteri e modalità di erogazione.
- La Regione del Veneto, mediante l'approvazione dell'art. 3 della L.R. 11.03.1986, n. 8, ha previsto la concessione di contributi ai Comuni, per la parte non risolvibile con le loro ordinarie provvidenze, per interventi economici straordinari ed eccezionali da destinare a situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di associazioni assistenziali.
- Questo intervento aveva l'obiettivo di garantire un supporto a specifiche situazioni emergenziali, nella logica del rimborso spese sostenute dal cittadino, che non trovavano risposta nell'offerta della rete dei servizi sociali; tali emergenze riguardavano aree di bisogno individuate, con specifici provvedimenti regionali, in relazione all'evoluzione del contesto sociale.
- Di fronte ai mutati scenari, che hanno visto lo sviluppo di nuovi modelli di intervento sociale, orientati a sviluppare le risorse presenti nei singoli e nelle famiglie, affinché si

attivino in percorsi di uscita da circuiti assistenziali, anche l'intervento economico assume, all'interno di progetti personalizzati, una funzione di promozione delle persone.

- In questo quadro di complessiva trasformazione che riguarda il sistema dei bisogni e il sistema dei servizi, si rende, coerentemente, necessaria una rivisitazione dei contributi relativi all'art.3 L.R. 8/86 sia per quanto concerne gli interventi ammissibili, che i criteri d'accesso alla risorsa e le procedure.
- A tal fine, la D.G.R. n. 1730 del 24 giugno 2008, ha istituito un Gruppo Tecnico di lavoro, formato da funzionari della Direzione per i Servizi Sociali e da due tecnici delle Amministrazioni Comunali, di cui uno di nomina regionale e il secondo di nomina ANCI, cui affidare il compito di elaborare una proposta che garantisca alla misura economica, prevista dall'art.3 L.R. 8/86, di rappresentare una risposta efficace al quadro dei nuovi bisogni sociali.
- Il Gruppo Tecnico di lavoro, partendo da una analisi della complessità dei processi di cambiamento che attraversano la nostra società, relativi alla fragilità della struttura familiare, all'allentamento dei legami comunitari, alla frammentazione delle relazioni sociali, alla precarizzazione del mondo del lavoro ha elaborato una proposta che considera gli interventi economici straordinari, di cui alla L.R. 8/86 oggetto del presente provvedimento, quali misure volte a concorrere in modo significativo al superamento di condizioni caratterizzate da grave difficoltà temporanea, utilizzabili all'interno di percorsi personalizzati, attivati dai servizi sociali territoriali, per prevenire il rischio di esclusione sociale.
- Si provvede a definire, pertanto, i beneficiari, i requisiti di accesso, le spese ammissibili e la procedura di erogazione dei contributi economici straordinari, ai sensi dell'art.3 della L.R. 8/86, come di seguito definiti.

NB:

La scadenza per la presentazione del fabbisogno, da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, è stabilita al 31 maggio di ogni anno, per garantire pari opportunità di accesso alla risorsa e parità di trattamento a tutti i cittadini.

ENTI BENEFICIARI

Amministrazioni Comunali o Unioni tra Comuni (queste ultime formalmente costituite secondo il testo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

DESTINATARI

Hanno diritto ad usufruire degli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 8/86, nel rispetto della normativa regionale e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, tutti i residenti nel Veneto in possesso dei requisiti indicati ed in carico alla rete dei servizi sociali pubblici.

REQUISITI DI ACCESSO

La valutazione tecnico professionale del Servizio competente, dovrà tenere conto delle risorse presenti nella rete personale e sociale della persona o del nucleo, e considerare l'accesso al contributo una risorsa incisiva all'interno del progetto personalizzato, a tutela di un percorso di inclusione sociale.

L'accesso ai contributi economici è assicurato con riferimento alla condizione economica della persona e della sua famiglia, rilevata tramite l'ISEE familiare, ai sensi della normativa vigente. Le spese ammissibili al contributo regionale sono determinate mettendo in correlazione le spese sostenute con la situazione economica, determinata secondo seguenti parametri:

Fascia	Limite ISEE	Contributo
Fascia 1	da € 0,00 a € 10.632,94	Il contributo concorre a sostenere la spesa nella misura del 100%
Fascia 2	da € 10.632,95 a € 21.265,87	fino all' 80%
Fascia 3	da € 21.265,88	fino al 60%

a € 30.000,00

SPESE AMMISSIBILI

A) Spese relative a una grave situazione debitoria.

Il contributo massimo erogabile è di € 10.000,00 e va considerato quale "una tantum", non ripetibile.

Descrizione intervento:

La grave situazione debitoria, del singolo o del nucleo familiare, deve essere attribuibile ai seguenti eventi:

- perdita del posto di lavoro o malattia ed eventi luttuosi, accaduti ad un membro del nucleo portatore di reddito;
- parti gemellari e plurigemellari.

Tipologia di spese ammissibili:

- A1. rate mutui per l'alloggio (deve trattarsi di una prima casa e il nucleo non deve risultare in possesso di altre proprietà);
- A2. debiti per spese di affitto in alloggi di proprietà privata;
- A3. debiti per spese condominiali;
- A4. debiti per bollette per spese di riscaldamento.

Le situazioni debitorie sono ammissibili qualora i richiedenti non abbiano i requisiti per accedere ad altri specifici bandi, emessi da amministrazioni pubbliche, o qualora la loro domanda sia rimasta inevasa (come da documentazione agli atti delle amministrazioni Comunali), o qualora la richiesta non possa essere soddisfatta con le ordinarie provvidenze dell'Ente locale.

B) Spese per interventi sull'alloggio di proprietà della persona richiedente il contributo.

Il contributo massimo erogabile è di € 5.000,00 e va considerato quale "una tantum", non ripetibile.

Descrizione intervento:

Il presente intervento, che non ammette spese di ristrutturazione, è volto alla creazione e al ripristino delle normali condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza dell'abitazione.

La necessità di intervenire sull'alloggio di proprietà per creare o ripristinare le normali condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza, deve essere certificata dai competenti uffici comunali/azienda Ulss.

Tipologia di spese ammissibili:

- impianti fognari e relativa messa in opera;
- impianti idrici e relativa messa in opera;
- impianti elettrici e relativa messa in opera;
- impianti termici e relativa messa in opera;
- servizi igienici e relativa messa in opera;
- tinteggiatura, qualora sia finalizzata al risanamento.

C) Spese a carattere sociale, sostenute da singoli cittadini o famiglie in occasione di interventi chirurgici, previsti dal Servizio Sanitario regionale, effettuati in strutture sanitarie situate nel territorio extra Regione di residenza.

Il contributo massimo erogabile è di:

- € 3.000,00, per le spese sostenute in occasione di interventi chirurgici effettuati in strutture sanitarie extra Regione di residenza;
- € 5.000,00 per le spese sostenute in occasione di interventi chirurgici effettuati in strutture sanitarie extra territorio nazionale.

Tale contributo va considerato quale "una tantum".

Descrizione intervento:

Le spese si riferiscono a quelle sostenute per viaggi e soggiorni dalle persone sottoposte ad interventi chirurgici e dai loro familiari, purché debitamente documentate.

Tipologia di spese ammissibili:

- spese per viaggi corrispondenti ad un quinto del prezzo della benzina per km percorso e biglietto autostradale, treno, aereo, al prezzo più conveniente;

- spese appropriate per vitto e alloggio.

PROCEDURA

- Istruttoria:

Il servizio sociale, che ha in carico la persona o il nucleo familiare, verificati i requisiti di accesso, acquisisce agli atti tutta la documentazione, attestante la situazione di bisogno.

Le spese per gli interventi devono essere debitamente documentate (preventivo di spesa, fattura, altra documentazione valida ai fini fiscali).

Per gli interventi sugli alloggi - Area B - il servizio sociale acquisisce agli atti, oltre la certificazione che attesta la necessità di eseguire i lavori per creare o ripristinare le normali condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza dell'abitazione, rilasciata dai competenti uffici comunali/Azienda ULSS, anche la documentazione attestante la conformità dei lavori da realizzare e/o realizzati alle normative vigenti (eventuale DIA, dichiarazione di conformità ecc....)

L'accesso al contributo regionale è riferito alle spese ammissibili, determinate con le modalità sopra indicate, che non devono essere antecedenti ai 12 mesi, dalla data di rilevazione, da parte del servizio sociale, della situazione di bisogno

L'Ufficio comunale competente, prima di procedere alla liquidazione del contributo, provvede ad accertare la persistenza dello stato di necessità, per il quale è stata presentata la richiesta, ed acquisisce i documenti giustificativi di spesa, che vanno tenuti agli atti.

Qualora l'Ufficio accerti che la spesa, sostenuta dal cittadino, sia inferiore al contributo assegnato dalla Regione, l'importo del contributo medesimo deve essere ricalcolato sulla base della "Tabella di correlazione". La differenza, previa comunicazione alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, va restituita alla Regione del Veneto.

Termini e modalità di presentazione della richiesta di fabbisogno:

Gli Enti richiedenti (Amministrazioni Comunali od Unioni tra Comuni) presentano la richiesta di fabbisogno alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali entro il 31 maggio di ogni anno, utilizzando l'apposito Modello A, di cui al presente provvedimento, costituito da:

- richiesta di fabbisogno, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445), sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento che attesta la veridicità dei dati trasmessi, cui allegare copia del documento di identità del legale rappresentante

Rendicontazione:

Riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni beneficiarie del contributo in oggetto, valgono le disposizioni previste dall'art.158 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che sancisce l'obbligo per gli Enti Locali di presentare il rendiconto, in caso di contributi straordinari concessi da Amministrazioni Pubbliche, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario, pena la revoca del contributo assegnato o la restituzione della somma eventualmente già liquidata.

Controllo

Gli Uffici regionali potranno effettuare, in merito ai contributi assegnati, controlli a campione, consistenti nella richiesta di acquisizione della documentazione, agli atti presso le Amministrazioni comunali, relativa alle richieste di fabbisogno presentate.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si attribuiscono all'Osservatorio Regionale Devianze, Carcere e Marginalità Sociale, assegnato all'Azienda ULSS 16 di Padova e istituito con DGR 2157 del 9.10.2007, le funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi di cui al presente provvedimento.

Le risorse finanziarie regionali, necessarie per l'erogazione dei contributi, saranno reperite nell'ambito del "Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno ed iniziative volte alla soluzione di situazioni di emergenza sociale (L.R. n. 11/2001, art. 133, 3° comma, lett. G") - capitolo di spesa 100019 - e saranno ripartite, compatibilmente alla disponibilità finanziaria, in una soluzione

annuale, sulla base del fabbisogno presentato dalle Amministrazioni Comunali od Unioni tra Comuni, presentato entro la scadenza annuale del 31 maggio.

Le richieste di fabbisogno dovranno essere redatte secondo il modello di cui all'**ALLEGATO A**. Il contributo regionale alle Amministrazioni comunali e alle Unioni tra Comuni ha natura concorrente, per cui la Regione è tenuta a contribuire solo per la parte non risolvibile con le ordinarie provvidenze degli stessi.

ALLEGATO A alla Dgr n. 537 del 03 marzo 2009 pag. 1/2

Alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali

Rio Novo - Dorsoduro 3493

30123 VENEZIA

Oggetto: **Richiesta fabbisogno (L.R. 8/86, art. 3) presentata dal Comune/Unione di Comuni di _____**

con sede _____ Provincia _____ (1)

Nome e cognome del cittadino richiedente

Indirizzo del cittadino richiedente (via/piazza, cap, comune, provincia)

Settore di intervento

(A1-A2-A3-A4-B-C)

Spesa ammissibile - contributo richiesto alla Regione (2)

€

€

€

€

Totale €

Data, _____ Timbro del Comune Il Legale Rappresentante

Il Responsabile del Procedimento

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene formulata.

ISTRUZIONE

MARCHE

DGR n. 361 9.3.09, n 361 - L. n. 62/2000 e DPCM n. 106/2001: Regolamento recante disposizioni in attuazione dell'art. 1, comma 9 della L. 62/2000, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Atto di indirizzo ai Comuni per l'individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei benefici per l'anno scolastico 2008/2009 (BUR n. 29 del 20.3.09) .

Note

- Viene disposto di avvalersi, per il raggiungimento delle finalità della Legge 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001, della collaborazione dei Comuni marchigiani per esperire la procedura di raccolta e disamina delle istanze di borsa di studio per l'a.s. 2008/2009, ferma la possibilità dei Comuni di coinvolgere operativamente le Istituzioni Scolastiche presenti sul proprio territorio, con particolare attenzione ai casi degli studenti marchigiani frequentanti sedi di studio nelle regioni limitrofe,

considerato il requisito della residenzialità anagrafica posto alla base del riconoscimento del diritto di che trattasi;

- si prende atto del piano di riparto dei fondi destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo di istruzione e nella successiva frequenza della scuola secondaria, effettuato con Decreto Direttoriale - Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per lo studente l'Integrazione. La Partecipazione e la Comunicazione - Ufficio 4 - del 30 luglio 2008 (G.U. n. 184 del 7.07.2008) che attribuisce alla Regione Marche per le finalità della Legge 10 marzo 2000 n. 62 e correlato D.P.C.M. 14 febbraio 2001 n. 106, il finanziamento di E **2.590310,00**;

- Sono **fornite ai Comuni le seguenti linee di indirizzo** al fine della concreta attuazione dell'intervento:

1. I beneficiari per le borse di studio sono gli alunni residenti nelle Marche delle scuole primarie e delle secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie;

2. sono ammessi al beneficio, per l'a.s. 2008/2009, i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a E **10.632,94**, determinato ai sensi dei Decreti Legislativi 31 marzo 1998 n. 109 e 3 maggio 2000 n. 130, nonché dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221 e 4 aprile 2001 n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2008 - **periodo**

d'imposta 2007;

3. la richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, deve essere compilata su apposito modello-tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica corredata di autocertificazione delle spese sostenute ai fini dell'ammissione al beneficio **(Allegato A)**;

4. l'importo minimo di spesa sostenuta e documentata, riferita all'a.s. 2008/2009, ai fini dell'ammissione al beneficio, è stabilito in E **51,65**;

5. rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a:

- frequenza (quali le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto, le rette versate a scuole paritarie, le rette per Convitti annessi ad Istituti Statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'Ente Locale);

- trasporto (quali abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici, attestazione di spesa per il trasporto casa-scuola in mancanza del servizio pubblico di trasporto);

- mensa (quali quelle a gestione diretta/indiretta degli Enti Locali, di mensa o di ristoro in esercizi interni alla scuola, spese di mensa o di ristoro in esercizi pubblici nella città di frequenza della scuola non coincidente con quella di residenza, in assenza di servizi specifici e per attività extracurricolari pomeridiane);

- sussidi e materiale didattico o strumentale (ad esclusione dei libri di testo obbligatori e comunque già coperti da finanziamento erogato ai sensi dell'art. 27 della L. 448/98, L. 488/99 artt. 53 e 70 e D.P.C.M. 226/2000, ancorché le spese per attività integrative interne o esterne alla scuola anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi, compresi i viaggi e le visite di istruzione);

6. la borsa di studio è attribuita, prioritariamente, alle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico per cui, nel caso che gli importi delle borse scaturiti dalla ricognizione delle domande ritenute ammissibili al beneficio, risultassero troppo esigui, va compilata dai Comuni apposita graduatoria disposta in ordine crescente di reddito;

7. i Comuni provvedono, attraverso forme idonee di pubblicità, ad assicurare l'intervento agli studenti sotto soglia ISEE, sulla base del requisito della residenza anagrafica includendo i soggetti che, seppur residenti sul territorio comunale, frequentano scuole di altre Regioni laddove queste ultime non assicurino loro il beneficio;

8. i Comuni dovranno trasmettere alla Regione Marche - **P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni - Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona** - entro il **20 maggio 2009** la rendicontazione sull'utilizzo del fondo assegnato dalla Regione per l'a.s. **2007/2008** destinato

all'erogazione di borse di studio ai sensi della L. 62/2000 (**Allegato B**), mettendo in evidenza l'ammontare di eventuali economie registrate;

9. i Comuni dovranno altresì trasmettere alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni - **entro il 20 maggio 2009**, previa disamina delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio, il numero delle domande di borse di studio ripartito per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, onde permettere alla Regione l'individuazione dell'importo delle tre tipologie di borsa di studio per l'a.s. **2008/2009 (Allegato C)**;

10. Eventuali rettifiche o integrazioni al numero delle domande di borse di studio, di cui al punto 8, dovranno pervenire alla **P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni** da parte dei Comuni entro e non oltre il **29 maggio 2009**. Successive variazioni non saranno prese in esame.

11. la Regione richiederà, quindi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'accredito della somma complessivamente assegnata per l'a.s. 2008/2009, da acquisire direttamente sul Bilancio regionale per la successiva liquidazione agli aventi diritto alle borse per il tramite dei Comuni di residenza;

12. I Comuni dovranno rendicontare alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni - Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona - una volta liquidate le borse di studio, l'utilizzo dello stanziamento assegnato per l'a.s. 2008/2009;

13. Di attribuire, in rapporto alla diversa quantificazione della spesa legato alla tipologia del grado della scuola frequentata, il seguente parametro ai fini della determinazione del valore delle borse di studio erogabili, ai sensi della L. 62/2000 e correlato D.P.C.M. 106/2001, per l'anno scolastico 2008/2009:

- peso pari a 1 per le borse di studio destinate alla scuola primaria;
- peso pari a 2 per le borse di studio destinate alla scuola secondaria di primo grado;
- peso pari a 3 per le borse di studio destinate alla scuola secondaria di secondo grado.

14. Con successivo decreto del Dirigente della P.F. verrà determinato il valore della borsa di studio per l'a.s. 2008/2009, differenziato per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado e verrà approvato il piano di riparto del finanziamento statale, individuando lo stanziamento da liquidare, a ciascun Comune, sulla base delle domande da questo ammesse a beneficio;

15. Ai sensi dell'art. 71 comma, 1 del DPR 445/2000 e dell'art. 4 comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/99, gli enti erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la borsa di studio (**Allegato D**).

DGR 9.3.09, n. 362 -L. n. 448/1998, art. 27 - DPCM n. 320/1999 - DPCM n. 226/2000 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - anno scolastico 2009-2010.

Note

* Viene individuato nel Comune di residenza degli aventi diritto, l'Ente titolare dell'erogazione dei benefici previsti dal DPCM n. 320 del 5.8.1999 e dal DPCM n. 226 del 4.7.2000.

* E' ammesso al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il cui indicatore economico equivalente (**ISEE**) non sia superiore ad E **10.632,94** al fine di uniformare il requisito di accesso a quello di altre forme di agevolazioni riguardanti il diritto allo studio ordinario.

NB

Per l'individuazione dell'Indicatore Economico Equivalente si applica il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130, e i relativi Decreti attuativi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2008 - **periodo d'imposta 2007** - facendo riferimento anche alle preiscrizioni effettuate per l'a.s. 2009/2010.

* I Comuni sono incaricati:

§ ad accogliere le istanze prodotte dai propri residenti, titolari di potestà genitoriale, sull'apposito modello di richiesta (**Allegato A**), sia per gli alunni frequentanti Istituti scolastici ricadenti nello

stesso territorio comunale o in comuni vicini che per quelli frequentanti Istituti scolastici in Regioni limitrofe alle Marche. I singoli Comuni, valutano l'ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti da legge, con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell'acquisizione delle istanze il Comune può avvalersi della collaborazione delle scuole (D.P.C.M. 226/2000 art. 1 comma 1 lettera a).

§ ad assicurare l'intervento agli studenti sotto soglia ISEE prevista al punto 2, attraverso forme idonee di pubblicità, sulla base del requisito della residenza anagrafica includendo i soggetti che, seppur residenti sul loro territorio frequentano scuole di altri Comuni o di altre Regioni laddove, queste ultime, non assicurino loro il beneficio.

§ a trasmettere alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni - Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona - entro il **7 maggio 2009**, previa disamina delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio, la scheda **Allegato "B"** contenente il numero dei beneficiari per la scuola secondaria di primo grado e la scheda **Allegato "C"** con il numero dei beneficiari per la scuola secondaria di secondo grado.

§ a rendicontare alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni - Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona l'utilizzo dei contributi per libri di testo dello stanziamento assegnato per l'a.s. 2008/2009, **entro il 7 maggio 2009**, tramite l'**allegato "D"**, evidenziando l'ammontare di eventuali economie registrate.

NB

Ai sensi dell'art. 71 comma, 1 del DPR 445/2000 e dell'art. 4 comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/99, gli enti erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di testo. (**Allegato "E"**).

LAVORO

MARCHE

DGR 7.1.09, n. 12 – L.R. 20/01 – Misure organizzative in materia di formazione e lavoro (BUR n. 5 del 16.1.09)

VENETO

L.R.13.3.09, n. 3 Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro (BUR n. 23 del 17.3.09)

MINORI

PIEMONTE

D.D. 7 ottobre 2008, n. 638 - Programmi di prevenzione coordinati dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM). Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale TO2 per la realizzazione del progetto denominato "Sensibilizzazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado in tema di violenza e abuso dei minori".(BUR n. 11 del 19.3.09)

Note

- è affidata all'Azienda sanitaria locale TO2 la realizzazione del progetto denominato "Sensibilizzazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado in tema di violenza e abuso dei minori" nell'ambito dell'area progettuale "Sostegno ai soggetti vulnerabili – Salute materno infantile – prevenzione violenza infantile" del programma 2005 del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie(CCM);
- è approvato lo schema di convenzione fra la Regione Piemonte e l'Azienda sanitaria locale TO2 che stabilisce le modalità e condizioni che regolano il rapporto fra le parti, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

SICILIA

DASS 23.1.09 - Approvazione della convenzione stipulata tra il dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e l'associazione S.O.S. – il Telefono Azzurro Onlus – Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia, per l'esercizio del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza "114" nel territorio regionale

VENETO

DGR. 24.2.09. n. 470 - Criteri di presentazione delle domande per la realizzazione di servizi educativi alla prima infanzia. Anno 2009. L.R. N. 32/90 e L.R. N. 22/02. (BUR n. 22 del 13.3.09)

Note

* Sono approvati i criteri per consentire agli Enti di presentare istanza preliminare, a partire dalla data di approvazione del presente atto e fino al 30 aprile 2009, pena l'esclusione della domanda stessa, per realizzare un servizio a favore della prima infanzia;

NB

L'ente titolare del servizio che si vuole realizzare, unitamente alla domanda, produrrà il parere favorevole dell'amministrazione comunale dove ha sede la struttura, relativamente alla rispondenza del servizio ai piani di zona, pena l'esclusione della domanda.

PARI OPPORTUNITA'**LAZIO**

L.R. 3.3.09, n.3 - Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale) e successive modifiche (BU n. 10 del 14-3-2009)

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**CAMPANIA**

DGR 6.3.09, n. 340 - Contributo per la prosecuzione del servizio ponte regionale realizzato dall'ENS - Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - per favorire il superamento delle barriere comunicative ai cittadini con disabilità uditiva della regione Campania.

Note

Viene disposta la prosecuzione del progetto e quindi stanziato un contributo di € 204.000,00 a parziale copertura delle spese per la realizzazione del progetto stesso.

LOMBARDIA

DCR 3.3.09, n. VIII/813 – Mozione concernente l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (BUR n. 12 del 23.3.09)

Note

Viene impegnato il Presidente della Giunta a:

- * verificare che si attuino i principi sanciti nella Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità nei differenti settori dell'amministrazione;
- sostenere a livello nazionale la ratifica della Convenzione;
- monitorare con continuità l'applicazione della convenzione, costruendo percorsi di studio e di ricerca perché ci sia la completa attuazione della Convenzione nella legislazione, nei regolamenti, negli atti amministrativi regionali;
- * coinvolgere attivamente le persone con disabilità e le loro organizzazioni più rappresentative in ogni processo connesso all'attuazione della Convenzione.

DD 18.3.09, n. 2651 – Approvazione dell’avviso “Dote lavoro – Persone con disabilità” ed elle relative modalità di attuazione, per favorire l’inserimento lavorativo ed il sostegno all’occupazione dei disabili (BUR n. 12 del 24.3.09)

POLITICHE SOCIALI

BASILICATA

DGR 4.23.09, n. 377 - Fondo Politiche Sociali anno 2009 – Assegnazione risorse finanziarie agli Ambiti Sociali di Zona (BUR n. 13 del 16.3.09)

Note:

- Il Piano socio-assistenziale approvato con DCR 1280/99 è vigente fino all’approvazione di un nuovo documento programmatico;
- Allo scopo di consentire la continuità dei servizi occorre assicurare a ciascun ambito sociale risorse non inferiori ad una annualità prevista dal Piano vigente 2000/2002 per un importo complessivo di euro 10.548.548,38;
- Penato si ripartire a ciascun ambito la oil 50% dell’annualità suddetta, per complessivi euro 5.274.274,69, riservando il 20% a favore dei servizi per l’infanzia;
- si procede all’erogazione delle risorse aggiuntive per l’anno 2009 ad avvenuta comunicazione da parte di ciascun comune capofila dell’impegno delle somme del 2008 e dell’ effettiva spesa delle somme del 2007, nonché del rispetto della quota del 20% destinata all’infanzia.

NB

A ciascun Ambito sociale sono assegnate le risorse per il 2009 destinate alle perone audiolese e videolese.

PUGLIA

L.R. 9.309, n. 1 -“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4”.(BUR n. 40 del 13.3.09)

Art. 1

(Modifica all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19)

1. Il comma 10 dell’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), è sostituito dal seguente:

“10. Per le strutture di cui all’articolo 42, comma 4, e all’articolo 43, comma 5, l’assegnazione della quota di spesa di parte sanitaria, successivamente all’autorizzazione al funzionamento di cui al presente articolo, è subordinata alla ricognizione del fabbisogno di cui all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria), così come integrato dall’articolo 3, comma 39, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.40”.

Art. 2

(Integrazione all’articolo 53 della l.r. 19/2006)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 19/2006 è aggiunta la seguente :
 “e bis) registro dei servizi autorizzati come sportelli sociali, sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, centri di ascolto per le famiglie e servizi a sostegno della genitorialità.”.

Art. 3

(Modifica al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4, di attuazione della l.r. 19/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 35 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della

l.r. 19/2006, così come modificato dall'articolo 11 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali competenti, nel rispetto della programmazione sociale regionale.”.

PRIVATO SOCIALE

BASILICATA

DGR 4.3.09, n. 376 – Bando per la concessione di contributi destinati alle cooperative sociali di tipo A e B, di cui alla L.R. 39/93 “Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali (BUR n. 13 del 16.3.09)

* Il bando è finalizzato ad incentivare singoli interventi di cui alla legge regionale n. 39/1993, articolo 13), punti 3.a e 3.b, contenente criteri, modalità e priorità per l'assegnazione dei contributi economici a favore delle cooperative sociali;

* Viene utilizzata la somma complessiva pari ad Euro 50.000,00, ripartendola secondo le seguenti modalità:

- 50%, pari a Euro 25.000,00, per contributi a sostegno di progetti presentati da cooperative di tipo A;
- 50%, pari a Euro 25.000,00, per contributi a sostegno di progetti presentati da cooperative di tipo B;

Allegato A**Bando per la concessione di contributi destinati alle cooperative sociali di cui alla L.R. 39/1993****A. Finalità**

La Regione Basilicata intende sostenere le capacità operative delle cooperative sociali di tipo A e B di cui all'art. 1 Legge 381/1991, iscritte nell'albo regionale di cui alla L.R. n. 39/1993 alla data di presentazione della richiesta di contributo, sostenendo interventi a favore dei disabili e l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art.4 della medesima legge.

Il presente bando è finalizzato ad incentivare singoli interventi di cui alla legge regionale n.39/1993, articolo 13), punti 3.a e 3.b, attraverso contributi volti a sostenere progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di seguito specificati, indicando, altresì, criteri, modalità e priorità per l'assegnazione dei medesimi contributi:

- moltiplicare l'efficacia e le occasioni di sviluppo del settore della cooperazione sociale;
- favorire lo sviluppo delle cooperative sociali non ancora consolidate dal punto di vista finanziario e produttivo;
- sostenere le attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- incentivare l'innovazione nell'operatività delle cooperative sociali e nei servizi da esse offerti;
- favorire interventi focalizzati nell'area della disabilità.

B. Oggetto e destinatari dei finanziamenti

I contributi di cui al presente bando sono destinati al sostegno dell'innovazione nell'ambito della cooperazione sociale.

Per **innovazione** si intende l'implementazione di un prodotto nuovo o significativamente migliorato (sia esso un bene o un servizio, o di una nuova metodologia di intervento).

I progetti finanziabili devono riguardare:

- 1. Iniziative di sperimentazione di nuovi servizi/prodotti (innovazione di prodotto)**
- 2. Iniziative che prevedono nuove metodologie di intervento (innovazione metodologica)**

Le iniziative possono essere proposte:

1. dalle cooperative sociali di tipo A nei cui statuti sia contemplata la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nell'area della disabilità;
2. dalle cooperative di tipo B che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Entrambe le tipologie di destinatari non devono avere in essere convenzioni con enti pubblici alla data della presentazione della domanda.

C. Spese non ammissibili

Non sono ammesse a finanziamento:

1. spese per il progetto di fattibilità (studi di fattibilità, servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla redazione del business plan);
2. spese sostenute per la gestione corrente e/o ordinaria delle attività;
3. spese per l'acquisto, l'adattamento o la ristrutturazione di immobili da adibire alle attività.

D. Motivi di inammissibilità

Non potranno beneficiare dei contributi:

- le cooperative sociali che alla data della presentazione della domanda hanno in essere convenzioni con enti pubblici;
- le cooperative sociali che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;
- le cooperative sociali che nell'ultimo esercizio abbiano registrato perdite eccedenti un terzo del capitale sociale, e non l'abbiano reintegrato;
- progetti che non prevedano una quota di autofinanziamento a carico del soggetto richiedente pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto;

DGR 27.2.09,n. 311 – I.R. 1/00 – Pubblicazione sul BUR del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato (BUR n. 13 del 16.3.09)

VALLE D'AOSTA

DGR 30.12.09, n. 3859 – Approvazione, con decorrenza 1.1.09, ai fini dell'attuazione dell'art. 8 comma 3 della L.R. 16/05, degli elementi essenziali delle convenzioni stipulate tra le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale e la Regione, gli enti locali ed altre enti pubblici (BUR n. 7 del 17.2.09)

Note

* Vengono approvati, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 comma 3 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16, i sottoelencati elementi essenziali delle convenzioni che le organizzazioni iscritte da almeno tre mesi nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale possono stipulare con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici:

- a) attività oggetto della convenzione e modalità di svolgimento della stessa, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;
- b) disposizioni dirette a dimostrare e garantire l'esistenza delle condizioni necessarie, dell'attitudine e della capacità operativa a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

- c) modalità di verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità nonché verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dell'ente convenzionante e i responsabili dell'organizzazione di volontariato e/o dell'associazione di promozione sociale;
- d) possibilità per l'ente convenzionante di compiere indagini a campione sull'utenza per misurare l'efficienza e la congruità delle attività oggetto della convenzione;
- e) numero degli aderenti all'organizzazione di volontariato e/o all'associazione di promozione sociale stipulante impegnati nelle attività oggetto della convenzione;
- f) numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate, impegnati nelle attività oggetto della convenzione, e il tipo di rapporto intercorrente;
- g) oneri relativi alle coperture assicurative sostenute da parte dell'organizzazione di volontariato e/o dell'associazione di promozione sociale per il periodo di effettivo espletamento delle attività convenzionate, limitatamente alle quote relative agli aderenti impegnati nelle attività stesse, a carico dell'ente convenzionante, se non altrimenti coperti da convenzioni già in atto;
- h) entità del rimborso delle spese assegnato all'organizzazione di volontariato e/o all'associazione di promozione sociale per i costi di gestione dell'attività oggetto della convenzione;
- i) entità delle spese vive documentate sostenute dall'organizzazione di volontariato e/o all'associazione di promozione sociale, ivi compreso il costo delle eventuali prestazioni di lavoro dipendente e autonomo effettuate da parte di soggetti non aderenti, e le modalità relative al rimborso;
- j) entità dei costi di struttura (relativi alla sede, alla manutenzione dei mezzi...) da imputare proporzionalmente all'attività concretamente espletata dall'organizzazione di volontariato e/o dall'associazione di promozione sociale per ciascun ente convenzionante, al fine dell'imputazione diretta dei costi al rimborso;
- k) obbligo da parte dell'organizzazione di volontariato e/o dell'associazione di promozione sociale di predisposizione e presentazione all'ente convenzionante di una relazione sull'attività oggetto della convenzione periodicamente e a richiesta dell'ente medesimo;
- l) modalità di rendicontazione da parte dell'organizzazione di volontariato e/o dell'associazione di promozione sociale e modalità di corresponsione del rimborso delle spese da parte degli enti convenzionanti;
- m) durata del rapporto convenzionale tenendo conto che l'organizzazione di volontariato e/o l'associazione di promozione sociale iscritta nel registro da meno di un anno, può stipulare convenzioni di durata massima annuale, rinnovabili per una durata superiore, previa valutazione, da parte dell'ente stipulante, della qualità delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti;
- n) cause e modalità di risoluzione della convenzione e di revoca del rimborso delle spese;
- o) previsione delle penali ai sensi dell'art. 2237 del codice civile e delle modalità di risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della convenzione;
- p) modalità relative alle spese di bollo e registrazione;
- q) nomina del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del responsabile della sicurezza ai sensi del D. lgs. 81/2008 Sicurezza e salute dei lavoratori;

* viene individuato nel centro di servizio per il volontariato il soggetto che collaborerà attivamente con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici a pubblicizzare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16, la volontà degli stessi di stipulare convenzioni con le modalità da essi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale del loro territorio di riferimento, iscritte nel registro ed operanti nel settore di attività oggetto della convenzione.

DGR 30.12.08, n. 3860 – Nomina del Comitato tecnico di cui all'art. 10 della L.R. 16/05, concernente disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, per il triennio 2009/2011 (BUR n. 7 del 17.2.09)

PROGRAMMAZIONE

BASILICATA

DGR 27.2.09, n. 265 – Integrazione del Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del Quadro strategico nazionale 20007/2013. Quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle azioni ivi identificate (BUR n. 12 del 10.3.09)

Note

Fra gli obiettivi del servizio è indicato:

Aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Le azioni previste sono:

- Realizzazione nuovi posti per strutture socio-educative;
- Abbattimento dei costi delle rette nelle strutture pubbliche e private
- Realizzazione di punti unici di accesso ai servizi di ADI;
- Sistema informativo sociale regionale;
- Sostegno all'auto-organizzazione familiare dell'assistenza agli anziani ed innalzamento dei parametri qualitativi dell'offerta privata;
- Adozione dei Livelli essenziali delle Prestazioni Sociali (LIVEAS o LEP) almeno riferito alla non autosufficienza)
- Assistenza tecnica e Sistema di verifica e valutazione delle azioni.

SANITA'

ABRUZZO

DGR 4.3.08, n. 109 – Requisiti specifici accreditamento Strutture di pneumologia (BUR n. 37 del 6.3.09)

CAMPANIA

DGR 23.2.09, n. 267 - Programma di monitoraggio ed il sostegno allo screening neonatale universale per la prevenzione dei disturbi permanenti dell'udito in età evolutiva. Con allegato. (BUR n. 16 del 9.3.09)

Note**PREMESSA**

* La Regione Campania è da tempo impegnata nella preparazione di atti di programmazione , indirizzo, coordinamento e supporto tecnico alle AA.SS.LL. ed AA.OO.SS, tesi a promuovere il miglioramento dei servizi alla persona.

* La tutela della salute in età evolutiva costituisce un impegno di valenza strategica per gli interventi di promozione alla salute e del benessere psico-fisico della popolazione generale.

* La Regione Campania, unica in Italia, ha avviato dal 2004 questo importante screening, che permette l'individuazione, entro il terzo mese di vita, di bambini affetti da disturbi permanenti dell'udito, la cui presa in carico precoce può prevenire esiti devastanti per le famiglie e costi ingenti per il sistema sanitario.

* In Campania nascono ogni anno circa 75-80 bambini affetti da sordità neurosensoriale grave

* Allo stato attuale la diagnosi è fatta intorno al secondo anno di vita, epoca in cui le probabilità di una riabilitazione efficace per l'udito e per il linguaggio sono molto ridotte.

* Tale diagnosi ritardata avviene nonostante lo screening effettuato dai pediatri di famiglia ai bambini di età compresa tra 8 e 10 mesi, in quanto la tecnica utilizzata del Boel test ha un alto numero di falsi negativi(circa 50%).

* E' disponibile al momento attuale un test innocuo ed efficace di screening neonatale che è possibile effettuare in seconda giornata di vita in tutti i punti-nascita della Regione e che, combinato con opportuni test di conferma, può identificare circa il 95% dei bambini ipoacusici entro i primi

mesi di vita, cosa questa che consente di provvedere ad una riabilitazione rapida ed efficace e con costi economici notevolmente ridotti rispetto a quelli attuali del test eseguito ad 8-10 mesi.

* Le attività di screening saranno a breve inserite nei LEA con conseguente obbligo da parte di tutte le regioni alla relativa attivazione;

* L'interruzione dell'attività di screening già posta in essere in Regione Campania produrrebbe notevoli danni per i neonati ai quali sarebbe negato un intervento diagnostico- terapeutico- riabilitativo;

* La prevenzione e la cura della ipoacusia neurosensoriale rientrano nei compiti di programmazione della Regione relativamente al miglioramento della qualità della vita delle fasce deboli e del contenimento della spesa sanitaria.

* I Dipartimenti di Pediatria e Neuroscienze dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, attraverso il Centro di Riferimento Regionale, hanno inviato la relazione conclusiva del progetto relativa al sostegno dello screening neonatale universale (SNU) per la prevenzione dei disturbi permanenti dell'udito.

LE CONSEGUENZE

* Viene approvato il finanziamento di Euro 250.000,000 per il programma di monitoraggio ed il sostegno dello screening neonatale universale (SNU) per la prevenzione dei disturbi permanenti dell'udito in età evolutiva presentato dall'Università Federico II - Dipartimenti di Pediatria e di Neuroscienze, allegato al presente atto

LAZIO

DPGR 5.3.09, n.155 - Adeguamento della recettività ospedaliera degli ospedali della città di Roma e Provincia e seguito dell'ordinanza del Sindaco di Roma n. 40 del 4 marzo 2009 (BU n. 10 del 14-3-2009)

MARCHE

DCR 26.2.09, n. 115 - Organizzazione su area vasta dell'esercizio delle funzioni dell'Azienda sanitaria unica regionale (Asur), nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

Note

PREMESSA

* La legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) ha istituito l'ASUR, articolata in 13 zone i cui ambiti territoriali sono definiti dalla legge stessa e dotate di autonomia gestionale e tecnico professionale;

* la delibera della Giunta regionale 28 dicembre 2005, n. 1704 recante le modalità di esercizio delle funzioni dell'ASUR al termine del periodo transitorio successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale, ha individuato un riferimento sovrazonale, definito di area vasta, per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche e logistiche non opportunamente esercitabili in sede centrale, in modo da garantire l'integrazione tra più zone con ambiti territoriali confinanti, secondo parametri definiti successivamente con delibera della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 511 che ha individuato 5 aree vaste;

* la delibera della Giunta regionale 19 giugno 2006, n. 729 adottata su proposta del direttore generale dell'ASUR, ha poi indicato le zone territoriali capofila di ciascuna area vasta e conseguentemente i relativi direttori hanno assunto il ruolo di coordinatori per l'area vasta medesima;

* con propria deliberazione 31 luglio 2007, n. 62 è stato approvato il Piano sanitario 2007/ 2009, secondo il quale l'assetto del servizio sanitario regionale è fortemente orientato verso un sistema clinico ed amministrativo a rete in area vasta, con determinazione preventiva della domanda e dimensionamento conseguente dell'offerta sanitaria regionale;

* la stessa deliberazione ha stabilito la presentazione all'Assemblea legislativa da parte della Giunta regionale di una proposta organica di revisione dei provvedimenti inerenti l'organizzazione in area vasta, volta in particolare a disciplinare:

a) le competenze del coordinatore di area vasta;

- b) la funzione di programmazione delle zone/ aree vaste e la sua applicazione;
- c) il ruolo della Conferenza dei Sindaci di zona in rapporto alle dimensioni di area vasta;
- d) gli indirizzi organizzativi e gestionali delle strutture di supporto in area vasta;
- e) il monitoraggio della funzionalità dell'organizzazione su area vasta;

LA DISPOSIZIONE

Sono approvati gli indirizzi concernenti: "Organizzazione su area vasta dell'esercizio delle funzioni dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), nell'ambito del servizio sanitario regionale", contenuti nell'allegato che forma parte integrante del presente atto;

DCR 26.2.09, n. 116- Criteri di ripartizione dei progetti di competenza regionale fondo sanitario regionale 2008 - Spesa di parte corrente.

* Sono approvati i criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale 2008, spesa di parte corrente, per l'attuazione dei progetti di competenza regionale di cui agli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

NB:

* l'importo attribuito per ciascun progetto rappresenta il limite massimo di spesa da assegnare, impegnare e liquidare, fatta salva comunque la possibilità del trasferimento parziale o totale del finanziamento assegnato ad un singolo progetto a favore di un altro, senza variare l'importo complessivo dello stanziamento iscritto nel bilancio 2008, per motivi di opportunità o urgenza indifferibili ed improcrastinabili, tenuto conto anche dell'andamento della spesa e delle priorità di ciascuna area di intervento;

* il Dirigente del servizio salute è autorizzato a provvedere al trasferimento del finanziamento per i motivi di cui al punto 2), previa comunicazione alla competente Commissione assembleare;

* la Giunta regionale è impegnata a disporre l'invio alla competente Commissione assembleare, entro il 31 luglio 2009, di una comunicazione sullo stato di attuazione dei progetti di cui agli allegati A e B;

* a decorrere dall'anno 2009, saranno parte delle articolazioni del bilancio aziendale in budget i costi relativi ai seguenti progetti indicati negli allegati A e B:

Allegato A

- a) n. 1 "Screening tumori cervice uterina, mammella, colon-retto;
- b) n. 2 "Educazione terapeutica per bambini ed adolescenti con diabete";
- c) n. 4 "Progetto Helios";
- d) n. 5 "Prevenzione degli incidenti domestici e sistema di rilevazione SINIACA"
- e) n. 6 "L'autismo nelle Marche. Verso un progetto di vita".

Allegato B

- a) n. 8 "Corsi di Management Sanitario";
- b) n. 9 "Programma di cardiocirurgia pediatrica";
- c) n. 10 "Convenzione tra l'Università Politecnica delle Marche di Ancona - Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente - n. 1 posto aggiuntivo";
- d) n. 11 "Realizzazione convegni, congressi, commissioni, stampe, pubblicazioni, riviste ed altro";

* la spesa è di euro 1.853.016,80

DGR 2.3.09, n. 336 -Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale e l'Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione di un progetto sulla gestione del rischio clinico (BUR n. 29 del 20.3.09)

DGR 9.3.09, n. 382 - Art. 16 e all. 2 CCNL dirigenza medica e veterinaria quadriennio normativo 2002/2005 - DGR 683/06 - Linee d'indirizzo sulla continuità assistenziale per le aziende ed enti del SSR. (BUR n. 20 del 23.3.09)

Note

* Sono approvate le linee d'indirizzo sulla continuità assistenziale per le aziende ed enti del SSR, di cui all'allegato A(a cui si rinvia);

* le eventuali assunzioni di personale derivanti dall'applicazione delle suddette linee d'indirizzo dovranno essere effettuate, sulla base delle differenti necessità organizzative aziendali, nel triennio 2009-2011 nel rispetto dei vincoli economici previsti per l'anno 2009 dalla DGR n. 781/08 e dei successivi vincoli che verranno stabiliti nell'assegnazione dei budget alle Aziende Zone ed Inrca.

DASS 27.2.09 - Aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero-territoriale della Regione siciliana. (GURS n. 12 del 20.3.09)

VALLE D'AOSTA

L.R. 23.1.098,n. 2 – Modificazioni alla L.R. n. 10//03 “Provvidenze economiche a favore dei befrogatici cronici e trapiantati (/BUR n. 7 del 17.2.09)

STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI**LIGURIA**

DGR 6.2.09,n. 94 - Fondo regionale per le politiche sociali ex art. 56 legge regionale n. 12/06. Indicazioni e criteri per il finanziamento delle spese di investimento in conto capitale per le strutture sociali (anno 2009) (BUR n. 10 dell' 11.3.09)

* La Giunta regionale, sulla scorta di quanto già positivamente realizzato negli anni 2007 e 2008, intende assegnare d'intesa con i Distretti Sociosanitari i finanziamenti per spese di investimento di cui all'articolo 56 comma 5 della legge regionale 26 maggio 2006 n. 12

“Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”, relative a strutture sociali residenziali e semi residenziali per anziani, disabili, minori e giovani, gestite da enti pubblici o da soggetti privati no-profit, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dal Piano Sociale Integrato Regionale per ciascun Distretto Sociosanitario;

* Viene confermata la procedura di esame congiunto e selezione dei progetti che dovranno essere presentati alla Regione Liguria ed in copia al Distretto Sociosanitario competente per territorio entro il 31 marzo 2009.

* Vengono altresì stabilite per la scelta degli interventi che potranno essere finanziati entro una percentuale massima del 70 % del costo dell'opera, le seguenti priorità:

- a) completamento di opere in corso di realizzazione (con l'avvertenza che progetti relativi ad opere finanziate negli esercizi precedenti potranno essere presi in considerazione solo in caso di completamento dei lavori già finanziati);
- b) riequilibrio territoriale dell'offerta sociale, residenziale e semi residenziale, secondo gli indicatori del Piano Sociale Integrato Regionale;
- c) capacità di co-finanziamento da parte del soggetto beneficiario;

NB:

* I progetti coerenti con gli obiettivi del Piano Sociale Integrato Regionale saranno valutati in accordo con gli organismi di rappresentanza dei rispettivi Distretti Sociosanitari e finanziati in relazione alle risorse disponibili, avvalendosi dei Comuni capofila di Distretto Sociosanitario incaricati della gestione delle fasi di liquidazione e monitoraggio degli interventi per i territori di rispettiva

* Ciascun soggetto beneficiario possa presentare una sola domanda di contributo

* La presentazione delle domande viene effettuata mediante compilazione di apposita scheda

PIEMONTE

D.D. 3 marzo 2009, n. 64 - L.R. 1/2004, art. 37 – DGR n. 37–10232 del 1/12/2008. Promozione della rete dei servizi per gli anziani – Programma di finanziamento per la realizzazione di strutture socio–sanitarie. Approvazione schema di bando ed altre disposizioni attuative. Impegno di spesa di Euro 5.000.000,00 a carico del Cap. 216417 UPB DB 19032 esercizio 2009.(BUR n. 10 del 12.3.09) .

Note

PREMESSA

- la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/2004, promuove la realizzazione della rete delle strutture socio–assistenziali e socio–sanitarie a ciclo residenziale e semi–residenziale perseguendo l'obiettivo del riequilibrio territoriale, dell'adeguamento agli standard strutturali vigenti e della realizzazione di servizi innovativi;
- a tal fine ha destinato opportune risorse per dare risposta al fabbisogno proveniente dal territorio di strutture per anziani;
- con la DGR n. 37–10232 del 1/12/2008, al fine di dare attuazione a quanto prescritto con la succitata legge, sono stati definiti gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri per la selezione degli interventi meritevoli di contributo, nell'ambito di un programma di finanziamento per la realizzazione e l'adeguamento di posti letto per anziani non autosufficienti (nuclei RSA e RAF);
- i possibili destinatari dei contributi sono i seguenti soggetti: Comuni singoli o associati, Aziende Sanitarie Locali, Consorzi socio–assistenziali, Enti assistenziali pubblici (IPAB), Enti assistenziali di diritto privato (IPAB privatizzate in Fondazioni o Associazioni), Enti religiosi, Cooperative sociali.

IL BANDO

Viene approvato lo schema di bando allegato (a cui si rinvia) nel quale, in accordo con gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri disposti dalla Giunta Regionale con la citata determinazione, sono definiti nel dettaglio:

- le modalità di presentazione delle istanze;
- la relativa modulistica;
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione dei concorrenti;
- la tipologia degli interventi ammessi a contributo;
- i termini previsti per il ricevimento dei plichi e per lo svolgimento delle successive fasi istruttorie;
- i criteri di attribuzione dei punteggi e di formazione delle graduatorie per l'ammissione a contributo;
- gli indirizzi per l'individuazione delle priorità di intervento;
- le modalità per la determinazione dell'entità del contributo, per l'assegnazione e l'effettiva erogazione del contributo stesso.

NB:

- La scadenza dei termini per la presentazione delle istanze è fissata alla data del 3 giugno 2009;
- l'atto di approvazione della graduatoria e di ammissione al contributo sarà adottato entro 8 mesi dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze;
- il provvedimento dirigenziale di concessione del contributo sarà adottato entro 8 mesi dalla data di ricevimento della documentazione necessaria;

D.D. 27 novembre 2008, n. 866 - Affidamento all'Associazione no profit Slow Food Italia dell'incarico di dar attuazione al progetto regionale denominato "La ristorazione collettiva negli ospedali e nelle strutture assistenziali per anziani: sviluppo di buone pratiche". (BUR n. 11 del 19.3.09)

MARCHE

DGR 2.3.09, n. 312 -Protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.(BUR n. 28 del 13.9.09)

Note

Viene approvato lo schema di Protocollo di Intesa per la “promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne” tra la Regione Marche, le Prefetture delle Marche, le Province delle Marche, l’Ufficio Scolastico regionale delle Marche, l’Azienda Sanitaria Unica regionale - Allegato “A” alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della medesima;

PIEMONTE

DPGR 2.3.09, n. 3/R. - Regolamento regionale recante: "Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)." (BUR n. 9 del 5.3.09)

Art. 1.

(Costituzione del fondo)

1. Ai sensi della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 è istituito, presso Finpiemonte S.p.A. che lo gestisce sulla base del presente regolamento e di specifica convenzione stipulata con la Regione Piemonte, il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti".

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

- a) dalle risorse stanziare dalla Regione Piemonte in applicazione della l.r. 11/2008;
- b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle donne che hanno avuto accesso al fondo;
- c) dalle somme che pervengono al fondo da lasciti, donazioni e contributi da persone fisiche e giuridiche.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari degli interventi)

1. Possono accedere al fondo, con le modalità di cui all'articolo 3, le donne vittime di violenza e maltrattamenti che:

- a) abbiano età superiore ai 18 anni;
- b) siano residenti in Piemonte;
- c) il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese;
- d) abbiano un reddito personale non superiore al triplo di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

2. Nel caso di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

3. Le donne che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello stato possono accedere al fondo solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa.

Art. 3.

(Modalità di accesso al fondo)

1. Al fondo possono accedere i soggetti di cui all'articolo 2 che hanno scelto un avvocato patrocinante iscritto agli elenchi di cui all'articolo 3 della l.r. 11/2008.

2. Le donne presentano domanda di accesso al fondo agli uffici del Consiglio dell'Ordine di cui l'avvocato prescelto fa parte sulla base di un modello di domanda predisposto dal Consiglio stesso.

3. Le domande, corredate da un parere in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, vengono trasmesse all'Ente gestore che delibera sulla richiesta entro e non oltre 15

giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine da cui è pervenuta la domanda.

4. Contro la decisione di diniego è ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento del diniego stesso presso la Commissione paritetica di cui all'articolo 5 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Per ogni altra questione non espressamente prevista, si fa riferimento alle convenzioni con i Consigli degli Ordini degli Avvocati piemontesi ed alla convenzione con l'Ente gestore.

Art. 4.

(Modalità di erogazione del contributo e criteri per il recupero dei contributi e per la loro restituzione al fondo)

1. L'erogazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, deve essere trasmessa all'Ente gestore.

2. L'Ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

3. L'Ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima.

4. Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, l'Ente gestore del fondo richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente l'avvocato difensore e il Consiglio dell'Ordine.

5. Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del fondo, l'Ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.

6. L'avvocato difensore è tenuto ad informare tempestivamente l'Ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

7. Nel caso di irregolarità l'Ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato e all'Ordine di appartenenza dello stesso l'avvenuta richiesta di restituzione.

8. Contro le decisioni dell'Ente gestore è possibile ricorrere presso la Commissione paritetica di cui all'articolo 5 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 5.

(Risoluzione delle controversie interpretative del regolamento)

1. Le controversie relative all'applicazione del presente regolamento e ad ogni atto assunto dall'Ente gestore sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione paritetica composta da:

a) un rappresentante della Regione nominato dalla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, che la presiede;

b) un rappresentante di Finpiemonte S.p.A.;

c) un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui è iscritto l'avvocato patrocinante.

2. L'Ente gestore svolge le funzioni di segreteria della Commissione paritetica.

Art. 6.

(Verifica sull'attuazione del regolamento)

1. La Regione e l'Ente gestore istituiscono un gruppo di lavoro sull'applicazione del presente regolamento che ha il compito di verificarne la sua applicazione e proporre le eventuali modifiche con cadenza annuale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DGR 2.3.09, n. 30-10906 - Regolamento regionale recante: "Criteri di erogazione della disponibilita' del fondo e modalita' di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, (Istituzione di un fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle vittime di violenza e maltrattamenti)". Approvazione. (BUR n. 9 del 5.3.09)